

Disciplina generale

<u>Attività didattiche, in particolare attività di addestramento cani. Qualifica artigiana. (prot. 55266 del 13/06/2018)</u>	2
<u>Apporto lavorativo nei contratti di associazione in partecipazione. Chiarimenti in parziale sostituzione di precedente parere del 2011 (prot. 12307 del 08/02/2018)</u>	10
<u>Chiarimenti su parere Prot. 06/09/2016 "Coppie di fatto regolarizzate in unioni civili registrate e assicurazione previdenziale per gli artigiani". (prot. 16409 del 16/11/2017) - 16/11/2017</u>	12
<u>Corretta applicazione dell'art. 5 Legge n. 443/1985. Computo Limiti dimensionali - 30/11/2016</u>	16
<u>Coppie di fatto regolarizzate in unioni civili registrate e assicurazione previdenziale per gli artigiani 6/9/2016</u>	18
<u>Sospensione qualifica artigiana del titolare di impresa individuale assunto con un contratto a progetto - 6/9/2015</u>	20
<u>Ditte individuali operanti nel settore dell'autotrasporto di merci per conto terzi - 28/04/2015</u>	22
<u>Attività di artigianato di servizio - 23/04/2015</u>	24
<u>Gestione parco giochi - 23/04/2015</u>	26
<u>Srl unipersonale e comunione - 23/04/2015</u>	28
<u>Mantenimento della qualifica di impresa artigiana. Attività di Autotrasporto - 18/11/2014</u>	30
<u>Possibilità di svolgere attività esclusivamente presso imprese orafe committenti - 02.10.2014</u>	33
<u>Computo limiti dimensionali di impresa artigiana.Sostituzione maternità. Tempo parziale - 27/07/2011</u>	34
<u>Associazione in partecipazione.Attività regolamentate. Maturazione requisiti.Estetista-Acconciatore-Tintolavanderie - 14/07/2011</u>	40
<u>Limiti dimensionali - 09/07/2010</u>	44
<u>Elaborazione dati - 31/03/2010</u>	46
<u>Audioprotesista - 20/05/2009</u>	48
<u>Attività di Sartoria - 06/05/2008</u>	49
<u>Attività di Restauro - 26/03/2008</u>	50
<u>Iscrizione familiare coadiuvante - 13/03/2008</u>	51
<u>Custodia bimbi - 21/09/2006</u>	52
<u>Attività di commercio e attività artigiana di autodemolizione 24/05/2006</u>	54
<u>Associazione sportiva e qualifica artigiana - 4/09/2005</u>	56
<u>Attività di palestra - 22/11/2002</u>	58
<u>Produzione software - 14/02/2002</u>	59
<u>Limiti dimensionali dell'impresa e artigianato artistico - 12/02/2002</u>	61

Data (*)

Protocollo (*)

(*): n° e data di protocollo riportati nei metadati di Doqui
ACTA

Classificazione:

Allegati: 3

All'Ufficio Artigianato

CCIAA di Cuneo

patricia.caldo@cn.camcom.it

E p.c.

Agli Uffici artigianato delle CCIAA del
Piemonte.

Loro indirizzi mail

Oggetto: Attività didattiche, in particolare attività di addestramento cani. Qualifica artigiana.

In data 13/04/2018 l'ufficio artigianato della CCIAA di Cuneo ha inoltrato via mail alla Commissione regionale per l'artigianato il seguente quesito:

"Con la presente richiediamo alla spettabile C.R.A. un parere in merito al possibile inquadramento come imprese artigiane di alcune tipologie di attività per le quali sono emerse alcune perplessità.

Ci riferiamo, in particolare, alle scuole "di addestramento/insegnamento" di discipline varie.

Le c.d. autoscuole vengono da tempo iscritte come imprese artigiane. Per analogia, è possibile ritenere artigiane (in presenza, ovviamente dei requisiti legati alla forma giuridica di cui alla l. 443/85) attività come scuole di addestramento cani, scuole di cucina, scuole di cucito, scuole di ballo, ecc.?"

Con successiva mail del 19/04/2018 è stato precisato:

"Nello specifico, la domanda di è stata posta da una scuola di addestramento cani.

La scuola mette a disposizione un circuito nel quale colloca ostacoli e percorsi didattici di altro genere. C'è quindi un intervento manuale di posizionamento, spostamento e pulizia dell'attrezzatura (un po', per analogia, appunto come la scuola guida). Lo stesso ragionamento, in linea di massima, poteva valere per la scuola di cucina (un po' meno per la scuola di danza).

Osservazioni generali

Dall'esame della documentazione che si allega (Parere CRA Piemonte 21.9.2006 - "Attività di custodia bimbi" e Parere Consiglio Nazionale Artigianato 3/07/1991 - "Inquadramento delle attività di autoscuola nel comparto artigiano") - pur riguardante settori di attività fra loro eterogenee - paiono, nondimeno, potersi ricavare alcune considerazioni di portata generale, pertanto utili alla soluzione del quesito posto.

Nel parere CRA Piemonte del 2006 - riprendendo testualmente una deliberazione della CRA del Veneto - si legge:

"E' possibile riconoscere come artigiana un'impresa che svolge attività di custodia del bambino di un centro giochi con servizi di animazione, nursery, sostegno compiti scolastici, corsi formativi e somministrazione alimenti.

Ovviamente i servizi d'animazione e di nursery dovranno essere prevalenti su quelli di tipo intellettuale, come i corsi di formazione e quelli di sostegno ai compiti. [...] Anche i corsi di formazione potrebbero rientrare tra le attività artigianali quando sia presente il requisito della manualità come ad esempio nel caso di educazione fisica."

(analogo parere è stato espresso anche dalla CRA Liguria in data 16/01/2002).

Nel parere del Consiglio Nazionale dell'Artigianato del 1991, ai fini del riconoscimento della qualifica di impresa artigiana alle attività di autoscuola - premesso che "l'orientamento che deve prevalere ai fini del riconoscimento...consiste nella verifica della sussistenza dei requisiti della partecipazione personale del titolare (quale insegnante ed istruttore) all'attività dell'azienda, sempre facendo salva la prevalenza dell'attività di autoscuola rispetto a quella di pratiche automobilistiche", si afferma, tra l'altro:

- la giurisprudenza ha inteso riconoscere all'attività la natura di servizio consistente "nell'insegnamento teorico-pratico dell'uso e della guida degli autoveicoli";
- "la definizione di imprenditore artigiano prevista dalla Legge -quadro" prescrive che "il titolare deve esercitare l'impresa personalmente e professionalmente partecipando con il proprio lavoro all'attività ed assumendo la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi di direzione e di gestione";
- dal raccordo delle disposizioni [...] emerge con chiarezza come la figura del titolare di autoscuola venga ad assumere, normalmente, la più generale configurazione di imprenditore artigiano; tale orientamento interpretativo risulta suscettibile di deroga solo nelle fattispecie in cui venga effettivamente accertato che, nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa, lo svolgimento di pratiche automobilistiche risulti funzionalmente prevalente rispetto all'attività propria di scuola -guida..";
- "Ciò è confortato [...] dall' orientamento giurisprudenziale, che sta riconoscendo pienamente la natura artigiana delle forme imprenditoriali in esame. Va citata la sentenza della Corte d'Appello di Bologna - I sez. civile. n. 1186 del 29.11.1990 -nella quale l'organo giudicante afferma che: "Invero, l'istruzione pratica degli allievi, svolta abitualmente e non occasionalmente dal titolare dell'impresa individuale, ha natura e carattere di attività manuale e concreta comunque la prestazione di un servizio di natura usuale, non rilevando che con essa concorra, con nesso di accessorietà e strumentalità, altra attività di carattere intellettuale, come ha posto in rilievo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione".

In sintesi - restando ovviamente, ferma l'esigenza che qualsiasi impresa, ai fini della qualifica di artigiana, soddisfi i requisiti fissati dalla normativa generale (c.c.2083) e speciale (l.443/1985) - dal "combinato disposto" dei due pareri, pare emergere un quadro di riferimento (per la qualifica artigianale) che fa perno sulla prevalenza del profilo "servizio" su altri (intellettuali, formativi, di interesse pubblico educativo-assistenziali, ecc.) non disgiuntamente dalla sussistenza di attività di natura e carattere "manuale" (vedi quale esempio, pur nel contesto di un'attività formativa, il richiamo all'educazione fisica nel parere CRA del 2006 e nell'altro, della prevalenza dell'istruzione teorico-pratica delle nozioni e della tecnica di conduzione veicoli, rispetto ad altre, accessorie e strumentali, di carattere intellettuale).

Nel caso specifico riferito all'attività di "addestramento cani", la CRA Regione Emilia con parere del 13/11/2012, ha ammesso l'iscrivibilità all'albo artigiani dell'attività, anche in assenza di pensione od allevamento, in quanto si tratta comunque di una attività di servizio che, se svolta con organizzazione di impresa e con attrezzatura idonea, può essere iscritta anche quale attività artigiana.

Cio' premesso, si ritiene che non sia possibile definire in modo univoco e generalizzato una preclusione o, al contrario, ammissione alla qualifica artigiana che prescindendo da specifica valutazione dei singoli casi, da effettuarsi alla luce di principi sopra esposti.

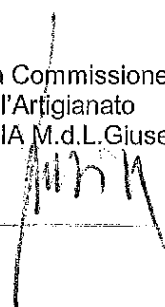
Limitando pertanto il presente parere alla valutazione del caso concreto così come esposto nel quesito (addestramento cani) la Commissione Regionale per l'Artigianato del Piemonte ritiene che l'attività manuale sia nettamente prevalente rispetto all'apporto formativo e che pertanto, in presenza, ovviamente dei requisiti legati alla forma giuridica di cui alla l. 443/85, possa essere riconosciuta la qualifica artigiana all'attività.

Parere approvato nella seduta del 31 maggio 2018.

Allegati:

Parere CRA del Piemonte 21/09/2006
Parere Consiglio Nazionale Artigianato 03/07/1991
Parere CRA Emilia Romagna 13/11/2012

Il Presidente della Commissione Regionale
per l'Artigianato
Gr.Uff.MISIA M.d.L.Giuseppe





REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio e Artigianato

Settore Disciplina e Tutela dell'Artigianato

Torino, 21-9-2006

Protocollo 10261/27.8

Ai Presidenti

Ai Segretari

Commissioni Provinciali per l'Artigianato del
Piemonte

LORO SEDI

Oggetto: Attività di custodia bimbi.

La Commissione Regionale per l'Artigianato del Piemonte con nota del 29.03.2000 indirizzata alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio artigianato, relativa alla richiesta di parere attinente a *"Iscrivibilità dell'attività di custodia del bimbo in un centro giochi con servizi di animazione, nursery, sostegno compiti scolastici, corsi formativi e somministrazione alimenti"* (che si allega con la presente), aveva rilevato che l'attività di custodia bimbi, indipendentemente dall'intervento manuale dell'operatore, non può essere considerata attività di servizio bensì assimilabile, in ogni aspetto, ad un'attività di formazione del bimbo stesso non rientrante nell'ambito di applicazione della legge quadro 443/85.

Nell'ambito del coordinamento dei segretari CPA tenutosi presso l'Assessorato all'artigianato in data 30 marzo 2006 veniva osservato, visto il parere favorevole della CRA del Veneto relativo proprio all'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (A.I.A.) della summenzionata attività (allegato 2), di considerare l'opportunità di iscrivere tali attività rilevata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui alla legge 443/85 (art. 2 Imprenditore artigiano, 3 Impresa artigiana, 4 Limiti dimensionali) in capo all'impresa.

La C.R.A. Veneto aveva deliberato che:

"è possibile riconoscere come artigiana un'impresa che svolge attività di custodia del bambino di un centro giochi (strutturato per il divertimento, la socializzazione e la libertà di movimento) con servizi di animazione, nursery, sostegno compiti scolastici, corsi formativi e somministrazione alimenti. Ovviamente i servizi d'animazione e di nursery dovranno essere prevalenti su quelli di tipo intellettuale come i corsi di formazione e quelli di sostegno ai compiti. L'attività di somministrazione appare strumentale rispetto a tutte le altre. Anche i corsi di formazione potrebbero rientrare tra le attività artigianali quando sia presente il requisito della manualità come ad esempio nel caso di educazione fisica. E' necessario disporre di locali adeguati sotto il profilo della sicurezza e dei requisiti igienico-sanitari. Si tratta di attività per la quale non è previsto l'obbligo di un'autorizzazione di esercizio preventiva rilasciata dalla Pubblica Amministrazione.

L'attività di custodia bimbi differenzia con l'asilo in quanto quest'ultimo è un servizio di interesse pubblico rivolto alla prima infanzia e ha finalità di assistenza, di socializzazione e di educazione ed è organizzato sulla base di percorsi pedagogici flessibili in relazione al rapporto tra la maturità dei soggetti e i contenuti dell'intervento educativo. Per l'avvio dell'attività di asilo è necessario apposita autorizzazione regionale e specifica professionalità degli addetti".

La questione è stata oggetto di approfondimento nuovamente dalla CRA Piemonte che, riunita in data 12 aprile 2006, ha riconsiderato i principi e criteri che attengono all'iscrizione all'Albo ritenendo che nulla può ostare al riconoscimento della qualifica artigiana dell'attività di custodia bimbi di un centro giochi se sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge quadro 443/85 (art. 2 Imprenditore artigiano, art. 3 Impresa artigiana, art. 4 Limiti dimensionali).

Piazza Nizza, 44
10126 Torino
Tel. 011.4324950
Fax 011.4325170



REGIONE
PIEMONTE
Sponsor Principale



REGIONE
PIEMONTE

La CRA ha considerato, inoltre, che l'attività di custodia bimbi non può rivestire in ogni caso intervento tendente ad un'assistenza di tipo didattico, quali sostegno ai compiti scolastici e formativo, tali attività, pur riconducibili nella forma dei servizi non possono avere alcuna caratteristica artigiana ma didattico-culturale-professionale; per quanto attiene l'attività di somministrazione questa deve essere strumentale e accessoria all'esercizio dell'impresa.

Distinti saluti

Il referente
Antonietta Calabria

Il Presidente della C.R.A.
Marco Borgogno

Inquadramento delle attività di autoscuola nel comparto artigiano

Si sono verificati, fino ad oggi, rilevanti dubbi di interpretazione al fine di riconoscere alle attività di autoscuola la configurazione di impresa artigiana; ciò è derivato da interpretazioni parziali - e comunque non attente - delle norme in materia di artigianato, le quali debbono essere sempre interpretate non solo alla luce della lettera della norma, ma anche in rapporto all'evoluzione delle attività artigiane di autoservizio ed alla nascita di nuovi valori di professionalità.

Come noto la questione inerente la configurazione artigiana delle attività di autoscuola veniva impostata dalla Pubblica Amministrazione secondo una valutazione parziale che non teneva conto dello spirito della Legge n. 860 del 56 (relativa alla disciplina giuridica delle imprese artigiane) e che oggi sembra non risultare conforme alla più recente normativa per l'artigianato, la Legge-quadro del 1985.

Va ricordato, a tale proposito, l'orientamento del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, di quello del Lavoro, nonché dell'INPS, i quali fin dal 1952 ed attraverso successive pronunce, l'ultima delle quali è del 1981 (quindi 30 anni circa di orientamento univoco), hanno sempre espresso il parere che le scuole-guida dovessero essere inquadrate nel settore del commercio. Ma se tale orientamento poteva in un certo senso comprendersi negli anni '50 quando ancora l'artigianato risultava privo di un profilo univoco e di una configurazione giuridica peculiare su di un piano legislativo, il permanere dell'orientamento anche in seguito all'approvazione della legge n. 860 del 1956 (sopra ricordata), e, soprattutto, della più recente Legge-quadro del 1985, tenuto conto anche del graduale consolidarsi della giurisprudenza in merito, è divenuto sempre più opinabile e contraddittorio.

In sostanza la Pubblica Amministrazione riteneva che le agenzie per pratiche automobilistiche e di scuola-guida dovessero essere comunque inquadrate nel settore del commercio in base alla discutibile considerazione che i relativi esercenti vengono inseriti nei ruoli assicurativi previdenziali ed assistenziali del commercio (Legge n. 1397/60, n. 1088/71 e n. 160/75). In tale impostazione si erano allineate anche diverse Commissioni Provinciali per l'Artigianato.

In tal senso la P.A. è incorsa in primo luogo in una errata valutazione sulla finalità stessa alla quale erano rivolte le norme citate: quelle leggi, infatti, intendevano predisporre una mera classificazione esemplificativa delle attività alle quali estendere la disciplina mutualistica del commercio, senza porre alcun riferimento ai requisiti sostanziali ed essenziali dell'attività di autoscuola.

Inoltre, con ogni probabilità, gli uffici ministeriali erano stati determinati, in tal senso, dalla formulazione stessa della lettera della legge che cita le pratiche automobilistiche prima dell'attività di scuola-guida. In pratica, non si è considerato che tale anteposizione è di carattere semplicemente fraseologico e non anche di natura sostanziale, proprio in quanto sussiste, nella realtà, una correlazione funzionale imprescindibile delle due attività nel contesto dell'impresa: anzi, tale correlazione consiste normalmente nell'esercizio di un'attività comunque prevalente di autoscuola rispetto allo svolgimento complementare e collaterale di pratiche auto.

Anche volendo porre in evidenza l'aspetto dell'inquadramento previdenziale ed assistenziale, sussiste sempre l'esigenza di attribuire priorità alle decisioni delle CPA alle quali spetta, in via esclusiva, la competenza istituzionale circa il riconoscimento dei requisiti di qualifica di impresa artigiana, e la conseguente iscrizione all'Albo, che rappresenta il presupposto giuridico esclusivo in base al quale provvedere, in via conseguenziale, al regime assicurativo obbligatorio.

Quando, infatti, si provvede ad iscrivere tali ditte nell'Albo delle imprese artigiane, secondo le modalità ed i requisiti di cui alla Legge n. 443/85, si consegue un'iscrizione con efficacia costitutiva che fa stato del riconoscimento della qualifica artigiana ad ogni effetto, compreso quello inerente all'assoggettabilità agli obblighi previdenziali ed assistenziali; ciò è espressamente previsto dalla Legge n. 1533/56, per i titolari di imprese artigiane.

In definitiva l'inquadramento assicurativo del titolare dell'impresa nel settore artigianato o commercio discende sempre esclusivamente dal preventivo riconoscimento della qualifica dell'impresa. Nel caso di nostro interesse l'orientamento che deve prevalere ai fini del riconoscimento della qualifica di impresa artigiana consiste nella verifica della sussistenza dei requisiti della partecipazione personale del titolare (quale insegnante ed istruttore) all'attività dell'azienda, sempre facendo salva la prevalenza dell'attività di autoscuola rispetto a quella di pratiche automobilistiche.

In senso conforme a tale linea interpretativa si è espressa anche la giurisprudenza la quale ha inteso riconoscere all'attività di autoscuola la natura di servizio consiste nell'insegnamento teorico-pratico dell'uso e della guida degli autoveicoli, ritenendo, al contempo, inadeguata e non sussistente la configurazione di natura commerciale di tale attività dato che non risulta possibile individuare, in concreto, quel carattere di intermediazione che, invece, è tipico del commercio.

Il Ministero dell'Industria, sollecitato dalle Organizzazioni di categoria, con risoluzione del 20 gennaio 1984, indirizzata alla Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato, ha rilevato, in particolare, che la prestazione del servizio di autoscuola, consiste nell'insegnamento teorico-pratico delle nozioni e della tecnica per guidare un autoveicolo.

Errore di sintassi, TALE iscono tali centri, assumano il carattere di imprese artigiane.

Errore di sintassi, „etti requisiti, i benefici previdenziali ed assistenziali ivi previsti. Non bisogna dimenticare, infine, che l'art. 1 della legge n.1088/71 è una disposizione di carattere residuale, applicabile ai titolari di scuola-guida in quanto privi dei requisiti inerenti la qualificazione artigiana».

Il parere del Ministero dell'Industria, emanato ancor prima della L. 443, è stato seguito da una netta modifica degli orientamenti interpretativi di molte C.P.A. le quali in numerose province hanno provveduto a riconoscere la qualifica artigiana alle attività di autoscuola, con la relativa iscrizione all'Albo, in netto contrasto con l'orientamento dell'INPS.

E' da ricordare al riguardo che la Direzione Generale dell'Istituto medesimo, con Messaggio n. 08936 del 5 luglio 1985, considerando lo stato dell'attuale legislazione (legge n. 1088/71 e successive modificazioni di integrazioni), si pronunciò negativamente sull'attribuzione della qualifica artigiana ai soggetti esercenti l'attività di cui sopra.

Il Consiglio di Stato, interpellato al riguardo dallo stesso Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, nella seduta del 27 maggio 1986, aveva rilevato che, sulla base della normativa vigente, i titolari di scuola-guida debbono essere assimilati ai commercianti, ai fini della iscrizione alla assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché al Servizio Sanitario Nazionale, mentre per altri fini (ad esempio per beneficiare di agevolazioni creditizie, fiscali, etc.), essi possono invece essere iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane.

Con successiva Circolare n. 1890 R.C.V./245 del 24 dicembre 1986, la Direzione Generale dell'INPS, recependo il parere del Consiglio di Stato, ha disposto che, dal punto di vista del regime assicurativo previdenziale ed assistenziale, i soggetti esercenti attività di scuola-guida debbano essere equiparati agli esercenti attività commerciale, mentre per quanto concerne la questione riguardante la qualificazione della medesima attività, fra quelle inquadrate nel settore artigiano si è riservata di approfondire la questione.

L'INPS, intanto, in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti ministeriali, procede alla definizione delle situazioni di contrasto, con le Commissioni per l'artigianato, circa le risultanze degli elenchi.

Quando risulti accertata l'illegittima attribuzione della qualifica artigiana da parte dell'Istituto, viene avanzata motivata richiesta di cancellazione alle Commissioni. Successivamente, viene effettuato da parte dell'INPS il trasferimento ex-tunc dell'impresa dal ramo artigianato al ramo commercio e vengono revisionate d'ufficio le operazioni contributive attuate dall'impresa nei confronti del personale dipendente.

Si tratta di una situazione giuridicamente anomala che viene, purtroppo, provocata dalla carenza di coordinamento delle norme che disciplinano questo comparto di attività.

Alcune anomalie sono state, in parte, definite dalla legge n.111/88 la quale ha introdotto una innovazione di consistente interesse, prevedendo che ogni autoscuola debba disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei, mentre la figura del direttore non viene più prevista in quanto la relativa funzione deve essere svolta dallo stesso titolare dell'autorizzazione il quale, secondo la norma, deve avere

la gestione personale diretta dell'autoscuola.

Tale innovazione costituisce il presupposto per consentire il cumulo fra la figura del titolare, professionalmente qualificato, con la relativa funzione di direzione e di gestione, e la stessa figura dell'insegnante e dell'istruttore, superando, in tal senso, il limite rigido imposto dalla precedente regolamentazione.

In definitiva deve essere sostanzialmente evidenziato come, con la legge n.111/88, sia stato riconosciuto un principio essenziale in base al quale il titolare dell'autorizzazione o il legale rappresentante della società deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei riguardi dell'Amministrazione: giova rilevare, a tale riguardo, come il principio enunciato trovi una piena rispondenza nella definizione di imprenditore artigiano prevista dalla Legge-quadro per l'artigianato in base alla quale il titolare deve esercitare l'impresa personalmente e professionalmente, partecipando con il proprio lavoro all'attività ed assumendo la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi di direzione e di gestione. Dal raccordo delle disposizioni citate emerge con chiarezza come la figura del titolare di autoscuola venga ad assumere, normalmente, la più generale configurazione di imprenditore artigiano; tale orientamento interpretativo risulta suscettibile di deroga solo nelle fattispecie in cui venga effettivamente accertato che, nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa, lo svolgimento di pratiche automobilistiche risulti funzionalmente prevalente rispetto all'attività propria di scuola-guida, potendosi ammettere, nel caso, il relativo inquadramento nel settore del commercio.

Va, comunque, ribadito che, una volta accertata la sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana da parte della C.P.A. con la conseguente delibera di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, e rilevata l'efficacia costitutiva di tale iscrizione a tutti gli effetti di legge - e, pertanto, anche ai fini dell'inquadramento contributivo e previdenziale dell'impresa - deve provvedersi da parte degli organi competenti al conseguente inquadramento dell'impresa, così iscritta, nel ramo artigianato.

L'interpretazione enunciata risulta, al contempo, pienamente compatibile con la stessa formulazione della legge n.1088/71 la quale, anche se recante natura di norma speciale, adotta una forma disgiuntiva (titolari **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**) che consente, a seconda dei casi, di provvedere all'inquadramento dell'azienda, sulla base della sussistenza dei rispettivi requisiti sostanziali al settore del commercio ovvero a quello dell'artigianato.

Ciò è confortato dal recente orientamento giurisprudenziale, che sta riconoscendo pienamente la natura artigiana alle forme imprenditoriali in esame. Va citata, ad esempio la recentissima sentenza della Corte d'Appello di Bologna - I sezione civile, n. 1186 del 29.11.1990 - nella quale l'organo giudicante, nel rigettare le tesi dell'INPS, afferma che:

!Errore di sintassi, PRESTAZIOdell'impresa. Invero, l'istruzione pratica degli allievi, svolta abitualmente e non occasionalmente dal titolare dell'impresa individuale ha natura e carattere di attività manuale e concreta comunque la prestazione di un servizio di natura usuale, non rilevando che con essa concorra, con nesso di accessorietà e strumentalità, altra attività di carattere intellettuale, come ha posto in rilievo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione».

(Parere approvato nella seduta plenaria del Consiglio in data 3 luglio 1991).



COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

TIPO ANNO NUMERO

REG.PG/ PG/2012/263751

DEL 13/11/2012

ALLE CCIAA

AI COMPONENTI DELLA CRA DELL'EMILIA-ROMAGNA

ALLA CNA
COMITATO REGIONALE
VIA RIMINI, 7
40128 BOLOGNA

ALLA CONFARTIGIANATO
VIA LUDOVICO BERTI 7
40131 BOLOGNA

FEDERLIBERE CLAAI E.R.
VIA BEGARELLI, 31
41100 MODENA

ALLA FED. REG. CASA
STRADA FARNESINA,106
29100 PIACENZA

Oggetto: Parere in merito alla iscrivibilità all'Albo Artigiani dell'attività di addestramento cani

La Commissione Regionale per l'Artigianato, presa visione del quesito inviato dalla CCIAA di Modena il 24/9/2012 in merito all'oggetto, nella seduta del 22/10/2012 espone quanto segue:

Gestione Commissione
Regionale Artigianato



N° IT 231513

Viale A. Moro 44
40127 Bologna

tel 051.527.6425-23
fax 051.527.6533

Email: cra@regione.emilia-romagna.it
PEC: cra@postacert.regione.emilia-romagna.it

Fino ad oggi si è sempre ritenuta iscrivibile all'Albo l'attività di addestramento cani con pensione o allevamento.

Ma anche nel caso in cui non si preveda pensione o allevamento, si tratta comunque di un'attività di servizio che, se svolta con organizzazione di impresa e con dell'attrezzatura idonea, può essere iscritta anche quale attività artigiana.

Il Presidente della CRA

Sergio Giuffredi



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del sistema regionale

Settore Artigianato

alessandra.semini@regione.piemonte.it

artigianato@cert.regionepiemonte.it

Commissione Regionale per l'Artigianato

Data (*)

Protocollo (*)

(*) n° e data di protocollo riportati nei metadati di Doqui ACTA

Classificazione CL.8.060.010/2/2017/16

8.02.2018
12307 / A 1902 A

Camera di Commercio del Piemonte

Ufficio Registro Imprese Artigianato

Direzione Regionale del Lavoro per il Piemonte
Ministero del Lavoro e della Previdenza

PEC: DRL.PIEMONTE@MAILCERT.LAVORO.GOV.IT

nadia.sampietro@al.camcom.it
caterina.ianutolo@bv.camcom.it
roberto.gado@no.camcom.it
cristina.corradino@bv.camcom.it
raffaella.mazzon@at.camcom.it
registro.imprese@vb.camcom.it
laura.bertazzo@vb.camcom.it
artigianato@cn.camcom.it
paola.caldo@cn.camcom.it
m.tamietti@to.camcom.it

Oggetto: Apporto lavorativo nei contratti di associazione in partecipazione. Chiarimenti in parziale sostituzione di precedente parere prot. 14/07/2011 prot. 7431/16.03.

Con parere del 14/07/2011 prot. 7431/16.03 la Commissione regionale per l'Artigianato e il Settore Artigianato della Regione Piemonte avevano fornito indicazioni in merito a "Associazione in partecipazione – Attività regolamentate – Maturazione dei requisiti professionali – Legge 1/90 (Estetisti), L. 174/2005 (Acconciatori) e L. 84/2006 (Tintolavanderie).

Gli aspetti esaminati nel citato parere devono essere rivisti alla luce delle modifiche normative nel frattempo intervenute.

L'art. 53 del D.lgs 81/2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183." (c.d. Jobs act) dispone:

1. All'articolo 2549 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.»;
- b) il comma terzo è abrogato.

2. I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.

Alla luce di tali modifiche, la Commissione regionale, riunita il 1° febbraio 2018, viste le disposizioni normative, fornisce le seguenti indicazioni:

Nuovi contratti di associazione in partecipazione:

nei contratti di associazioni in partecipazione stipulati in data successiva all'entrata in vigore del D.lgs 81/2015 (25/06/2015), l'associato in partecipazione non potrà più svolgere attività lavorativa nell'impresa ma potrà apportare esclusivamente risorse finanziarie:

Il decreto attuativo del Jobs Act non consente l'instaurazione di rapporti di associazione in partecipazione che prevedano l'apporto di attività lavorativa da parte delle persone fisiche.

Tale indicazione supera ogni altra in senso difforme precedentemente fornita da questa amministrazione, ed in particolare il sopra citato parere del 14/07/2011 prot. 7431/16.03.

Contratti di associazione in partecipazione in essere alla data del 25/06/2015:

I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del D.lgs 81/2015 (25/06/2015), nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.

Per tale ipotesi, restano valide le indicazioni di cui al sopra citato parere del 14/07/2011 prot. 7431/16.03.

Il Presidente
Gr.Uff.MISIA M.d.L. Giuseppe



ReferentI
AM

Data (*) 16.11.2017

Protocollo (*) 16409

(*) n° e data di protocollo riportati nei metadati di Doqui ACTA

Classificazione 8.060.010/001/A1900.4.2017° Questiti CRA Settore. Pareri

Allegati

Camera di Commercio del Piemonte

Ufficio Registro Imprese Artigianato

nadia.sampietro@al.camcom.it
caterina.janutole@bv.camcom.it
roberto.gado@no.camcom.it
cristina.corradino@bv.camcom.it
raffaella.mazzon@at.camcom.it
registro.impres@vb.camcom.it
laura.bertazzo@vb.camcom.it
artigianato@cn.camcom.it
paola.caldo@cn.camcom.it
m.tamietti@to.camcom.it

Oggetto: Parere in data 06/09/2016 Protocollo 14129. Chiarimenti.

Considerata la richiesta di chiarimenti della Camera di commercio di Alessandria (email alla CRA in data 8/8/2017) in materia di obbligo assicurativo presso le gestioni dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti in applicazione della legge n. 76/2016¹ si specifica quanto segue.

La Commissione regionale sul tema ha fornito indicazioni con apposito parere in data 06.09.2016.

In materia di Unioni civili² risultano di interesse con riferimento all'individuazione dell'obbligo contributivo nelle gestioni autonome, il comma 13 ed il comma 20 dell'art. 1 della citata legge. Come specificato con apposita circolare Inps n. 66 del 31.03.2017³ "... qualsiasi disposizione normativa, regolamentare o amministrativa, oltreché tutte le disposizioni del Codice civile espressamente richiamate dalla legge n. 76/2016, che contengano la parola coniuge, devono intendersi riferite anche ad ognuna delle parti dell'Unione civile."

Le Convivenze di fatto⁴ diversamente dalle Unioni civili (art. 1, comma 36 della Legge 76/2016) non risultano vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. La normativa non introduce alcuna equiparazione di status e né estende al convivente, per quanto di interesse, gli stessi diritti/obblighi di copertura previdenziale previsti per il familiare coadiuvante. Come

1 LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

http://www.normattiva.it/atto/CaricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-21&atto.codiceRedazionale=16G00082&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D76%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2016%26giornoProvvedimento%3D¤tPage=1

2 Art. 1, commi 2 - 35 della Legge n. 76/2016

3 <https://www.inps.it/Circolari/Circolare%20numero%2066%20del%2031-03-2017.htm>

4 Art. 1, commi 36 - 65 della Legge n. 76/2016

specificato nella summenzionata circolare Inps " , il convivente di fatto non avendo status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare d'impresa non è contemplato dalle leggi istitutive delle gestioni autonome quale prestatore di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo in qualità di **collaboratore familiare**."

La Commissione regionale, riunita il 12 ottobre 2017, viste le disposizioni normative (Legge 76/2016, art. 2, comma 2, n. 1 della legge n. 463/1959⁵ e smi, Circolare Inps n. 66/2017) ribadisce quanto **specificato** con il parere del 6/9/2016 e precisamente "che possa essere legittimamente proposta dai titolari delle imprese artigiane la domanda di iscrizione previdenziale del coadiuvante convivente in unione civile.

Distinti saluti.

Il Presidente
Gr.Uff.MISIA M.d.L.Giuseppe

Referente
Rosa Pavese

Allegato: Parere CRA 6/9/2016 Protocollo 14129

5 LEGGE 4 luglio 1959, n. 463 Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari

Art. 2. Sono compresi nell'obbligo assicurativo gli altri familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano già compresi nell'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, in quanto contitolari dell'impresa, o in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, in quanto lavoratori subordinati od in quanto apprendisti coperti di assicurazione a norma della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Agli effetti del comma precedente sono considerati familiari:

1) il coniuge, 2) 3) 4) omissis

<http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?attoDataPubblicazioneGazzetta=1959-07->

13&atto.codiceRedazionale=059U0463&queryString=%3FmessProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D463%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D1959%26giornoProvvedimento%3D¤tPage=1



*Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Artigianato
Commissione Regionale per l'Artigianato
cra@regione.piemonte.it*

Torino, 6/3/2016

Protocollo 14129
Class. n. 8.060.010

Camera di Commercio di Asti
Ufficio Registro Imprese/Artigianato
raffaella.mazzon@at.camcom.it
rosa.colla@at.camcom.it

E p.c.

Camere di Commercio del Piemonte
Ufficio Registro Imprese/Artigianato
nadia.sampietro@al.camcom.it
caterina.ianutolo@bv.camcom.it
cristina.corradino@vb.camcom.it
roberto.gado@no.camcom.it
a.candotti@to.camcom.it
r.casetta@to.camcom.it
m.tamietti@to.camcom.it
registro.imprese@vb.camcom.it
laura.bertazzo@vb.camcom.it
patricia.caldo@cn.camcom.it
artigianato@cn.camcom.it
antonella.cometto@cn.camcom.it
silvia.ferrara@cn.camcom.it
teresa.cottura@cn.camcom.it

OGGETTO Richiesta di parere del Registro Imprese/Artigianato della Camera di commercio di Asti (email 12 luglio 2016). Coppie di fatto regolarizzate in unioni civili registrate e assicurazione previdenziale per gli artigiani

Con riferimento alla richiesta della Camera di commercio di Asti concernente la possibilità di iscrivere nella "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani" i coadiuvanti conviventi in unione civile del titolare di impresa artigiana, la Commissione regionale per l'artigianato, acquisito apposito parere del rappresentante dell'Inps in seno alla medesima commissione, specifica.

Dalla lettura della LEGGE 20 maggio 2016, n. 76¹ pare evincersi che le coppie di fatto, eterosessuali e omosessuali, quando regolarizzate in unioni civili registrate, abbiano accesso agli istituti giuridici già riservati ai soli coniugi. (Art. 1², comma 20 della legge citata)

¹ LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

(16G00082) (GU n.118 del 21-5-2016) <http://www.normattiva.it/urn:nun:1-2016-05-21-14129-provvedimento-legge-16G00082>

² LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 Art. 1

20. Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo



REGIONE
PIEMONTE

*Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Artigianato
Commissione Regionale per l'Artigianato
cra@regione.piemonte.it*

Torino, 30/11/2016

Protocollo 19314
Class. n. 8.060.010

Camera di Commercio del Verbano Cusio
Ossola
Ufficio Registro Imprese/Artigianato
registro.imprese@vb.camcom.it
laura.bertazzo@vb.camcom.it

E p.c.

Camere di Commercio del Piemonte
Ufficio Registro Imprese/Artigianato
nadia.sampietro@al.camcom.it
caterina.janutolo@bv.camcom.it
cristina.corradino@vb.camcom.it
roberto.gado@no.camcom.it
m.tamietti@to.camcom.it
artigianato@cn.camcom.it
antonella.cometto@cn.camcom.it
silvia.ferrara@cn.camcom.it
teresa.cottura@cn.camcom.it
raffaella.mazzon@at.camcom.it
rosa.colla@at.camcom.it

Comitato di Coordinamento delle Confederazioni
artigiane del Piemonte
(Confartigianato CNA Casartigiani)
info@confartigianato.piemonte.it
info@cnapiemonte.it
secreteria@artigianitorino.it

OGGETTO Richiesta di parere del Registro Imprese/Artigianato della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola (email 24 ottobre 2016). Corretta applicazione dell'articolo 5, comma 5° della Legge n. 443/1985 - Legge quadro per l'artigianato.

Con riferimento alla richiesta della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola concernente la corretta applicazione dell'art. 5, comma 5° della Legge n. 443/1985, più precisamente il superamento dei limiti dimensionali si specifica.

L'impresa artigiana può svolgere la propria attività avvalendosi anche dell'opera di personale dipendente, purché sia diretto e guidato personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci (partecipanti **professionalmente** al lavoro) sempre che non vengano superati determinati limiti dimensionali. A seconda dei diversi settori sono previste varie soglie massime del numero dei lavoratori dipendenti. (art. 4 della Legge n. 443/1985).

Via Pisano, 6
10126 Torino
Tel. 011.4324950
Fax 011.4325170
Fax. 011 432 4982

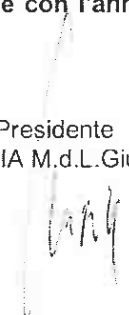
La Legge n. 443/1985 ha previsto un'apposita disposizione (articolo 5, comma 5°) con la quale viene riconosciuto espressamente all'impresa artigiana che abbia superato i limiti dimensionali, entro un tetto del 20% e per un periodo non superiore ai tre mesi nel corso dell'anno, il diritto di mantenere l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e quindi di non perdere la qualifica artigiana.

La norma in esame ha sostanzialmente codificato il concetto di "normalità" già previsto dalla Legge n. 860/56 in merito all'impiego dei dipendenti, in base al quale veniva consentito alle imprese artigiane di superare i limiti massimi in determinati periodi dell'anno e per particolari esigenze produttive. Va ricordato che tale facoltà era già stata precedentemente ammessa a suo tempo in via amministrativa da parte del Ministro dell'Industria e dell'INPS.

Argomentando in base alla formulazione della norma va precisato che l'anno al quale fare concreto riferimento, per il superamento dei limiti dimensionali, **coincide con l'anno solare** e non con l'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre).

Cordiali saluti.

Il Presidente
Gr.Uff.MISIA M.d.L.Giuseppe



RP/AG



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Artigianato
Commissione Regionale per l'Artigianato
cra@regione.piemonte.it

Torino, 6/8/2016

Protocollo 14129
Class. n. 8.060.010

Camera di Commercio di Asti
Ufficio Registro Imprese/Artigianato
raffaella.mazzon@at.camcom.it
rosa.colla@at.camcom.it

E p.c.

Camere di Commercio del Piemonte
Ufficio Registro Imprese/Artigianato
nadia.sampietro@al.camcom.it
caterina.ianutolo@bv.camcom.it
cristina.corradino@vb.camcom.it
roberto.gado@no.camcom.it
a.candotti@to.camcom.it
r.casetta@to.camcom.it
m.tamietti@to.camcom.it
registro.imprese@vb.camcom.it
laura.bertazzo@vb.camcom.it
patricia.caldo@cn.camcom.it
artigianato@cn.camcom.it
antonella.cometto@cn.camcom.it
silvia.ferrara@cn.camcom.it
teresa.cottura@cn.camcom.it

OGGETTO Richiesta di parere del Registro Imprese/Artigianato della Camera di commercio di Asti (email 12 luglio 2016). Coppie di fatto regolarizzate in unioni civili registrate e assicurazione previdenziale per gli artigiani.

Con riferimento alla richiesta della Camera di commercio di Asti concernente la possibilità di iscrivere nella "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani" i coadiuvanti conviventi in unione civile del titolare di impresa artigiana, la Commissione regionale per l'artigianato, acquisito apposito parere del rappresentante dell'Inps in seno alla medesima commissione, specifica.

Dalla lettura della LEGGE 20 maggio 2016, n. 76¹ pare evincersi che le coppie di fatto, eterosessuali e omosessuali, quando regolarizzate in unioni civili registrate, abbiano accesso agli istituti giuridici già riservati ai soli coniugi. (Art. 1², comma 20 della legge citata).

¹ LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

(16G00082) (GU n. 118 del 21-5-2016) <http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-21&atto.codiceRedazionale=16G00082>

² LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 Art. 1

20. Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo

Tra questi, dovrebbe rientrare anche l'art. 2³ della legge n. 463/1959, che estende l'assicurazione previdenziale per gli artigiani ai "familiari coadiuvanti" tra i quali è indicato "il coniuge".

Va aggiunto, per completezza dei riferimenti, che l'adeguamento delle norme alle nuove disposizioni della legge n. 76/2016 è rinviato all'emanazione di decreti legislativi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa (art. 1, comma 28).

Tuttavia, la formulazione della delega non pare rendere rinviabile l'estensione disposta dal richiamato comma 20, dovendosi, tutt'al più, per la parte di interesse del quesito, effettuare delle modifiche di stile che non incidono sulla sostanza dei diritti estesi.

Manca, ad oggi, un chiarimento ministeriale sull'oggetto del quesito, né, ovviamente, esistono precedenti di dottrina.

Si ritiene, in conclusione, che possa essere legittimamente proposta dai titolari delle imprese artigiane la domanda di iscrizione previdenziale dei coadiuvanti conviventi in unione civile e che tale domanda dovrà essere accolta.

Diversamente, l'assicurazione non può essere estensibile ai figli del convivente del titolare, in quanto, sebbene anch'essi conviventi, non divengono legalmente familiari del medesimo convivente.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Gr. Uff. MISIA M.d.L. Giuseppe



RP/AG/MC

precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.

³ LEGGE 4 luglio 1959, n. 463 Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari.

Art. 2. Sono compresi nell'obbligo assicurativo gli altri familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano già compresi nell'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, in quanto titolari dell'impresa, o in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, in quanto lavoratori subordinati od in quanto apprendisti coperti di assicurazione a norma della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

Agli effetti del comma precedente sono considerati familiari:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta;
- 3) gli ascendenti;
- 4) i fratelli e le sorelle. ((8))

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali i titolari di impresa artigiana furono regolarmente affidati come esposti.

Il titolare dell'impresa artigiana è tenuto anche al pagamento dei contributi dovuti per i coadiuvanti di cui ai commi precedenti, salvo il diritto di rivalsa.

http://www.normattiva.it/atto/vediMateriHTML.jsessionid=4bT5ovR5PVr5z5V2jKLL3O...na2-prd-norm?atto_dataPubblicazioneGazzetta=1959-07-13&atto_codiceRedazionale=03910463¤tSearch=ricerca_avanzata_aggiornamenti



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Artigianato
Commissione Regionale per l'Artigianato
cra@regione.piemonte.it

Torino, 6/8/ 2016

Protocollo 14132
Class. n. 8.060.010

Camera di Commercio di Biella VEercelli
Ufficio Registro Imprese/Artigianato
caterina.ianutolo@biv.camcom.it
cristina.corradino@bv.camcom.it

E p.c.

Camere di Commercio del Piemonte
Ufficio Registro Imprese/Artigianato
nadia.sampietro@al.camcom.it
roberto.gado@no.camcom.it
a.candotti@to.camcom.it
r.casetta@to.camcom.it
m.tamietti@to.camcom.it
registro.impres@vb.camcom.it
laura.bertazzo@vb.camcom.it
patricia.caldo@cn.camcom.it
artigianato@cn.camcom.it
antonella.cometto@cn.camcom.it
silvia.ferrara@cn.camcom.it
teresa.cottura@cn.camcom.it

OGGETTO: Quesito in ordine al mantenimento della qualifica artigiana in capo al titolare di impresa individuale assunto con un contratto a progetto. (email 31 agosto 2016 della Camera di Commercio Biella Vercelli)

Con riferimento al quesito in ordine al mantenimento della qualifica artigiana in capo al titolare di impresa individuale che verrebbe assunto con un contratto a progetto, più precisamente se questa tipologia contrattuale possa essere considerata causa di sospensione, o meglio se possa essere assimilata per analogia al contratto di lavoro a tempo determinato part-time verticale previsto dalla delibera n. 9 della C.R.A. del 26.06.2014¹, la Commissione regionale per l'artigianato, acquisito apposito parere del rappresentante dell'Inps in seno alla medesima commissione, specifica.

Il contratto a progetto non trova più posto nel sistema giuridico nazionale, tranne per i contratti in essere al 31.12.2015 che si esauriscono oltre tale data.

Pertanto, un nuovo contratto di collaborazione dovrà rispettare i requisiti di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015². Ciò significa, tuttavia, che il contratto di collaborazione potrebbe non avere un termine (come era, invece, per i contratti a progetto).

¹ Delibera n. 9 della C.R.A. del 26.06.2014 recante Indicazioni operative in ordine alla sospensione dell'attività artigiana e all'interruzione dell'iscrizione alla gestione previdenziale per gli artigiani http://www.regione.piemonte.it/artigianato/commissione_regionale.htm

² DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81. Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Entrata in vigore del provvedimento 25/06/2015
Art. 2 Collaborazioni organizzate dal committente

1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

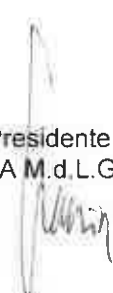
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:

In linea generale, quindi, dovendosi valutare che l'artigiano è tale quando esercita personalmente e con professionalità e responsabilità l'attività, che deve essere prevalente nel processo produttivo aziendale, occorre prendere visione del contenuto effettuale del contratto di collaborazione per valutarne la compatibilità con l'esercizio della professione artigiana.

Non si può escludere a priori detta compatibilità, per i casi nei quali la collaborazione occupi una parte minore del tempo di lavoro e non sia in contraddizione, quanto al suo contenuto, con l'autonomia propria dell'esercizio di attività artigiana.

Pertanto si ritiene, che la decisione in ordine al mantenimento, sospensione o revoca della qualifica artigiana vada assunta caso per caso, in relazione a modalità, condizioni e tempi del contratto di collaborazione sottoscritto dall'interessato.

Il Presidente
Gr. Uff. MISIA M.d.L. Giuseppe



RP/AG/MC

a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;

c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui al comma 1. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

4. Fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle medesime. Dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1.



Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato
Commissione regionale per l'artigianato
artigianato@cert.regione.piemonte.it
cra@regione.piemonte.it

Torino, 28/4/2015

Prot. n. 6574/A19020/

Class.n. 08.060.010

E p.c.

Studio TRAS
dott. Commercialista Francesco Di Pasquale
dipasquale@studiotras.it

Camere di Commercio del Piemonte
Registri Imprese
nadia.sampietro@al.camcom.it
rosa.colla@at.camcom.it
caterina.janutolo@bi.camcom.it
renata.osenda@cn.camcom.it
roberto.gado@no.camcom.it
o.reolfi@to.camcom.it
cristina.corradino@vc.camcom.it
raffaella.mazzon@at.camcom.it
registro.impres@vb.camcom.it
laura.bertazzo@vb.camcom.it

Al Comitato di Coordinamento delle Confederazioni artigiane
del Piemonte (Confartigianato CNA Casartigiani)
info@confartigianato.piemonte.it
info@cnapiemonte.it
segreteria@artigianitorino.it

Alla Direzione Competitività del Sistema Regionale
Al Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato
D.ssa Lucia BARBERIS
lucia.barberis@regione.piemonte.it

Oggetto: ditte individuali operanti nel settore dell'autotrasporto di merci per conto terzi. (email in data 12.3.2015)

Con apposito quesito in data 12 marzo 2015 si segnalava alla Commissione regionale la situazione appresso descritta. Alcune ditte individuali operanti nel settore dell'autotrasporto di merci per conto terzi, in possesso delle patenti di categoria, non avendo la "capacità professionale" per lo svolgimento dell'attività e relativa iscrizione all'albo autotrasportatori ricorrono a un soggetto esterno, in possesso del richiesto attestato di idoneità, che mette a loro disposizioni tale capacità professionale.

Il mancato possesso dei requisiti professionali in capo al titolare dell'impresa comporta la non iscrivibilità al cosiddetto albo artigiani e conseguentemente la non iscrivibilità dello stesso titolare negli elenchi della gestione speciale artigiani presso l'INPS e l'impossibilità di richiesta del DURC all'Inps in quanto non iscritti in alcuna gestione.

La Commissione regionale acquisite osservazioni sul tema e recepito apposito parere del rappresentante dell'Inps in seno alla medesima commissione specifica.

Il soggetto che, esercente un'impresa di servizi o manifatturiera per la quale, sussistendone i requisiti, può essere prevista l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, al fine di essere, a sua volta, considerato artigiano (e conseguentemente iscrivibile all'INPS nell'apposita gestione previdenziale) deve possedere individualmente i requisiti richiesti dall'art. 2 della legge n. 443/1985. Tale articolo, al comma conclusivo, chiarisce che *"L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali"*.

Quando tale condizione non sussista, l'imprenditore non può essere iscritto quale artigiano e, ove l'impresa sia ditta individuale, anch'essa non sarà artigiana.

In merito, ad ulteriore chiarimento, si aggiunge le seguenti osservazioni.

Per alcune attività classificabili come terziarie (particolarmente quelle riconducibili alla sfera per l'igiene e la cura della persona o per l'igiene e la pulizia dell'ambiente) l'iscrizione all'Albo degli artigiani discende dalla personale partecipazione, anche manuale, dei titolari e/o soci all'esercizio dell'impresa. In assenza di tale condizione, che consente il riconoscimento della qualifica artigiana all'impresa ed agli imprenditori in possesso dei richiamati requisiti di cui all'art. 2 della legge n. 443/1985, i titolari che vi operano con prevalenza ed abitudine, ma non sono artigiani, vengono iscritti dall'INPS alla Gestione Commercianti (che offre copertura previdenziale agli esercenti attività terziarie).

Quando l'attività esercitata non coincida con quelle appena ricordate, l'imprenditore che non ha i requisiti soggettivi per essere artigiano non può godere di copertura assicurativa ai fini pensionistici: è la condizione di tutti i piccoli imprenditori industriali (oltre l'autotrasporto, la stessa situazione si riscontra per chi non abbia i titoli professionali ed eserciti, ad esempio, attività di installazione di impianti). Questa fascia di popolazione imprenditoriale non ha ancora trovato una propria formula assicurativa obbligatoria, mostrando la maggior falla del sistema di assicurazione del nostro Paese, tendenzialmente universalistico. La soluzione non potrà che derivare da una innovazione legislativa, perché le norme vigenti non la offrono.

Quanto richiamato risolve la natura delle imprese cui il quesito si riferisce, trattandosi di ditte individuali che, ai fini di poter esercitare attività di autotrasporto, hanno affidato ad un terzo la direzione dell'attività, come previsto dall'art. 3 del D. Lgs. n. 395/2000¹.

Tale affidamento, originariamente previsto soltanto verso "persona legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite", nel caso di imprese con non oltre 50 veicoli, può invece essere affidata anche ad un gestore esterno legato contrattualmente all'impresa.

In relazione ad altra parte del quesito, si rammenta che l'obbligo di DURC anche per i lavoratori autonomi è stato sancito dalla circolare n. 5/2008 del Ministero del Lavoro, così modificando un precedente orientamento.

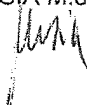
A tal proposito, va rilevato che se il titolare delle ditte cui si riferisce il quesito guida i mezzi – avendone le patenti delle categorie a ciò necessario – deve comunque essere assicurato obbligatoriamente all'INAIL, per il quale la sua condizione sarà assimilata a quella dell'artigiano di fatto.

Se, tuttavia, il titolare ha affidato ad un gestore esterno la responsabilità delle attività di autotrasporto, considerata la ricordata carenza di copertura assicurativa personale all'INPS, il DURC potrà essere richiesto soltanto qualora il contratto di affidamento abbia natura di collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente iscrizione alla Gestione Separata INPS. In assenza di detta condizione, residuando la sola iscrizione all'INAIL, il titolare interessato assolverà l'obbligo di certificazione della propria posizione contributiva ottenendo un certificato di regolarità contributiva dal solo INAIL, al quale unirà autocertificazione attestante la propria non iscrivibilità all'INPS in quanto non artigiano.

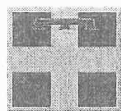
Distinti saluti.

RP/AG

Il Presidente
Gr.Uff.MISA M.d.L.Giuseppe



¹ Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 "Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali" <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/00395dl.htm>



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato
Commissione regionale per l'artigianato
artigianato@cert.regione.piemonte.it
cra@regione.piemonte.it

Torino, 23/4/2015

Prot. n. 6361/A19020/

Class.n. 08.060.020

Al Settore Programmazione Del Settore Terziario
Commerciale
Architetta Patrizia VERNONI
D.ssa Grazia AIMONE
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it

E p.c.

Alle Camere di Commercio del Piemonte
Registri Imprese
nadia.sampietro@al.camcom.it
rosa.colla@at.camcom.it
caterina.janutolo@bi.camcom.it
renata.osenda@cn.camcom.it
roberto.gado@no.camcom.it
o.reolfi@to.camcom.it
cristina.corradino@vc.camcom.it
raffaella.mazzon@at.camcom.it
registro.imprese@vb.camcom.it
laura.bertazzo@vb.camcom.it

Al Comitato di Coordinamento delle Confederazioni artigiane
del Piemonte (Confartigianato CNA Casartigiani)
info@confartigianato.piemonte.it
info@cnapiemonte.it
segreteria@artigianitorino.it

Al Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato
D.ssa Lucia BARBERIS
lucia.barberis@regione.piemonte.it

Oggetto: Riconoscimento qualifica artigiana. Attività negozio articoli regalo, tra cui bomboniere, edicola e vendita pastigliaggi preconfezionati. (email in data 31.03.2015).

Con apposito quesito in data 31 marzo 2015 veniva richiesto alla Commissione regionale per l'artigianato di esprimersi circa il possibile riconoscimento della qualifica artigiana per un negozio di articoli regalo, tra cui bomboniere, edicola e vendita pastigliaggi confezionati. Il titolare commerciale intenderebbe implementare l'attività e vendere anche i confetti, in numero di cinque per ogni bomboniera, con le bomboniere. L'attività di assemblaggio verrebbe eseguita su ordinazione e quindi non preconfezionandola per la vendita a tutti. Viene richiesto se questo tipo di attività di assemblaggio potrebbe configurare un'attività di artigianato di servizio.

La Commissione regionale acquisite osservazioni sul tema specifica.

L'impresa assume la qualifica artigiana se in possesso dei requisiti di cui alla legge quadro per l'artigianato, Legge 443/1985 (articoli 2 Imprenditore artigiano, 3 Definizione di impresa artigiana, 4 Limiti dimensionali, 5 Albo delle imprese artigiane).¹

¹ Legge 8 agosto 1985, n. 443 Legge quadro per l'artigianato <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985;443>

L'articolo 3, comma 1 della Legge n. 443/1985 recita *"E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa."*

Il principio della prevalenza trova quindi una espressa previsione normativa nella legge quadro e in forza di essa viene espressamente configurato un parametro di carattere funzionale che risiede nella prevalenza qualitativa dell'attività principale dell'impresa artigiana ed in essa dell'apporto personale e professionale del titolare rispetto ad ogni altro atto di natura agricola, commerciale o di somministrazione.

Per poter considerare artigiana un'attività nella quale è presente anche la vendita di prodotti non autonomamente confezionati, occorre che la produzione sia prevalente non tanto e non solo in relazione al valore dei beni venduti quanto al tempo impiegato per produrli.

Pare difficile, nel caso in specie, ritenere artigiano un soggetto che si limita a confezionare in formati specifici una parte degli articoli in vendita, salvo che gli articoli confezionati (bomboniere assemblate) divengano la componente prevalente commisurata al tempo impiegato per produrli.

Distinti saluti.

Il Presidente
Gr. Uff. MISIA M.d.L. Giuseppe

RP/AG



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato
Commissione regionale per l'artigianato
artigianato@cert.regione.piemonte.it
cra@regione.piemonte.it

Torino, 23/4/2015

Prot. n. 6358/A19020/

Class.n. 08.060.020

Signora Roberta Fonzo
robertafonzo@gmail.com

E p.c.

Camere di Commercio del Piemonte
Registri Imprese
nadia.sampietro@al.camcom.it
rosa.colla@at.camcom.it
caterina.janutolo@bi.camcom.it
renata.osenda@cn.camcom.it
roberto.gado@no.camcom.it
o.reolfi@to.camcom.it
cristina.corradino@vc.camcom.it
raffaella.mazzon@at.camcom.it
registro.imprese@vb.camcom.it
laura.bertazzo@vb.camcom.it

Al Comitato di Coordinamento delle Confederazioni artigiane del
Piemonte (Confartigianato CNA Casartigiani)
info@confartigianato.piemonte.it
info@cnapiemonte.it
segreteria@artigianitorino.it

Alla Direzione Competitività del Sistema Regionale
Al Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato
D.ssa Lucia BARBERIS
lucia.barberis@regione.piemonte.it

Oggetto: Riconoscimento qualifica artigiana. Attività Gestione Parco giochi (email in data 6 marzo 2015)

Con apposito quesito in data 6 marzo 2015 veniva richiesto alla Commissione regionale per l'artigianato di esprimersi circa il corretto inquadramento aziendale di una impresa esercente attività "Gestione Parco giochi: giochi gonfiabili". Si segnalava, altresì, che le Commissioni per l'artigianato della Regione Emilia Romagna¹ e della Regione Lombardia² si erano espresse in senso favorevole al riconoscimento della qualifica artigiana se presenti in capo all'impresa i requisiti di cui alla Legge quadro per l'artigianato Legge n. 443/1985 (articoli 2, 3, 4 e 5)³.

¹ Parere n merito all'attività di Gestione parco giochi" in data 20.02.2013 Prot. 46510 <http://imprese.regione.emilia-romagna.it/industria-artigianato-cooperazione-servizi/in-evidenza/cra/pareri/pareri-per-materia/tematiche-varie/gestione-parco-giochi-2013/view>

² Richiesta Parere CRA- "Giochi gonfiabili" in data 27.11.2012
http://www.attivitaproductive.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Industria%2FDGLayout&cid=1213647443410&p=1213647443410&pagename=DG_INDWrapper#1213674357834

³ LEGGE 8 agosto 1985, n. 443 Legge-quadro per l'artigianato. <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-08-08;443>

Anche, Confartigianato imprese in data 27 marzo 2015 con apposito parere sul tema ha ritenuto " in considerazione dell'apporto continuo e personale del gestore ai fini del corretto esercizio dell'attività di un parco giochi nonché delle responsabilità e degli oneri su di esso gravanti, l'attività di gestione di un parco giochi e di gonfiabili, ai sensi dell'art. 2 e 3 della L. 443/85 è configurabile come artigiana, con conseguente titolo per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane."

La Commissione regionale acquisite osservazioni sul tema e recepito apposito parere del rappresentante dell'Inps in seno alla medesima commissione specifica.

L'attività del parco divertimenti consiste nel complesso delle attrazioni, degli intrattenimenti e delle attrezzature destinate allo svago, alle attività ricreative o ludiche per la quale è necessaria una organizzazione di servizi (art. 2 lettera d, Decreto 18 maggio 2007); il gestore di un parco è il soggetto che ha il controllo delle citate attività e al quale è attribuita la titolarità della licenza (art. 69 del TULPS).

Come indicato nella circolare Inps n. 213/1998⁴ l'attività in questione, rientrando tra quelle di spettacolo, deve misurarsi, ai fini previdenziali, con le norme speciali della Gestione specifica per i lavoratori dello spettacolo (già ENPALS ed ora Gestione PALS in INPS). Tuttavia, per il settore delle imprese di spettacoli viaggianti, l'inquadramento nella Gestione PALS è disposto solo per i dipendenti e non anche per i titolari delle imprese.

Pertanto, laddove sussista un'organizzazione imprenditoriale che contempi la gestione anche manutentiva e funzionale dell'impianto, cui il titolare (o i soci) si dedichi con abitudine e prevalenza e con intervento anche manuale, tale soggetto è iscrivibile alla Gestione Artigiani⁵.

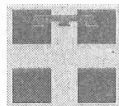
Distinti saluti.

Il Presidente
Gr.Uff.MISIA M.d.L.Giuseppe

RP/AG

⁴ Circolare n. 213 del 9.10.1998 avente oggetto "Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali, allegato alla circolare n.65 del 25.3.1996 aggiornamento imprese artigiane operanti nel settore dello spettacolo.
<http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20213%20del%209-10-1998.htm>

⁵ LEGGE 4 luglio 1959, n. 463 Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari.
<http://www.normattiva.it/do/atto/export>



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato
Commissione regionale per l'artigianato
artigianato@cert.regione.piemonte.it
cra@regione.piemonte.it

Torino, 23/4/2015

Prot. n. 6362/A19020/

Class.n. 08.060.020

E p.c.

Camere di Commercio di Alessandria
Registro imprese
nadia.sampietro@al.camcom.it

Alle Camere di Commercio del Piemonte
Registri Imprese
rosa.colla@at.camcom.it
caterina.janutolo@bi.camcom.it
renata.osenda@cn.camcom.it
roberto.gado@no.camcom.it
o.reolfi@to.camcom.it
cristina.corradino@vc.camcom.it
raffaella.mazzon@at.camcom.it
registro.imprese@vb.camcom.it
laura.bertazzo@vb.camcom.it

Al Comitato di Coordinamento delle Confederazioni artigiane
del Piemonte (Confartigianato CNA Casartigiani)
info@confartigianato.piemonte.it
info@cnapiemonte.it
segreteria@artigianitorino.it

Al Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato
D.ssa Lucia BARBERIS
lucia.barberis@regione.piemonte.it

Oggetto. Riconoscimento qualifica artigiana per un'impresa esercitata in forma di Srl unipersonale. Quesito della Camera di Commercio di Alessandria in data 21 aprile 2015.

Con apposito quesito in data 21 aprile 2015 veniva richiesto alla Commissione regionale per l'artigianato di esprimersi circa il possibile riconoscimento della qualifica artigiana per un'impresa esercitata in forma di Srl unipersonale.

Il caso sottoposto all'attenzione della Commissione regionale è il seguente.

Un'impresa individuale è stata conferita in una s.r.l. e il socio unico con patto di famiglia ha trasferito in comunione e pro indiviso ai due figli l'intera quota di partecipazione di 100.000 euro da lui posseduta.

I due figli sono quindi divenuti comproprietari della quota pari al 100% del capitale sociale. L'ex socio unico è stato nominato rappresentante comune ex. art. 2468 CC.¹ Per effetto del patto di famiglia, il socio unico della

¹

Art. 2468 CC Quote di partecipazione

- [1] Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento.

Via Pisano 6

10152 Torino

Tel. 011 432.3311

Fax. 011 432 4982

011 432 5170

società risulta essere la "comunione" composta dai due fratelli, i quali svolgono la loro attività manuale nel processo produttivo della società.

Erano richiesti chiarimenti in ordine ai seguenti punti:

1. iscrivibilità agli elenchi previdenziali artigiani

se i "due soci comunisti" possono essere iscritti negli elenchi previdenziali artigiani oppure, considerato che l'unico socio è la Comunione, quale soggetto diverso dai singoli comproprietari, e i singoli soci non si trovano nella condizione di esercitare direttamente e autonomamente i diritti sociali, i quali devono essere esercitati da un rappresentante comune, è loro preclusa la possibilità di essere iscritti negli elenchi previdenziali artigiani

2. consiglio di amministrazione

l'attuale consiglio di amministrazione è composto da 4 amministratori, tutti membri della famiglia: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche rappresentante comune ex art. 2468, un consigliere non socio e i due comproprietari della quota indivisa.

La Commissione regionale acquisite osservazioni sul tema e recepito apposito parere del rappresentante dell'Inps in seno alla medesima commissione specifica.

.Recita, tra l'altro, l'art. 3 della legge n. 443/1985: "E' altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:

a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;"

L'art. 2, qui richiamato, definisce l'imprenditore artigiano, riferendosi, con tutta evidenza, ad una persona fisica.

La "comunione" è un istituto giuridico che, essendo soggetto collettivo (comunione, appunto) non può essere assimilato ad una persona fisica.

La norma consente di qualificare artigiane soltanto le SRL il cui socio unico non sia un soggetto collettivo, neppure se costituito da persone che, nella società, hanno responsabilità gestionali e vi svolgono lavoro personale e professionale.

Altre forme societarie, quali la SNC e, a determinate condizioni, le SAS, consentono il riconoscimento della qualifica artigiana.

L'attribuzione della qualifica artigiana ad una SRL è regolamentata quale situazione eccezionale e non permette, per questo, l'aggiornamento attraverso forme che superino la singolarità del socio limitatamente responsabile.

Distinti saluti.

Il Presidente
Gr.Uff.MISIA M.d.L.Giuseppe

RP/AG

- [2] Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

esta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

- [4] Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

- [5] Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106.



*Direzione Attività produttive
Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato
Commissione Regionale per l'artigianato
cra@regione.piemonte.it*

Torino, 18/11/ 2014

Protocollo 13345/16.03

Class. n. 8.060.010

Malaterra Giampiero & C. Snc
PEC corrieremalaterra@lamiapiec.it
daniele.griggi@stassociato.net

E p.c.

Camere di Commercio del Piemonte
Registri Imprese
nadia.sampietro@al.camcom.it
rosa.colla@at.camcom.it
caterina.janutolo@bi.camcom.it
renata.osenda@cn.camcom.it
roberto.gado@no.camcom.it
o.reolfi@to.camcom.it
cristina.corradino@vc.camcom.it
raffaella.mazzon@at.camcom.it
registro.imprese@vb.camcom.it
laura.bertazzo@vb.camcom.it

Al Comitato di Coordinamento delle Confederazioni
artigiane del Piemonte
(Confartigianato CNA Casartigiani)
info@confartigianato.piemonte.it
info@cnapiemonte.it
segreteria@artigianitorino.it

Alla Direzione Attività Produttive
Al Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina
dell'Artigianato
D.ssa Lucia BARBERIS
lucia.barberis@regione.piemonte.it

Oggetto: Mantenimento della qualifica di impresa artigiana. Ditta omissis & C. esercente attività di Autotrasporto conto terzi (REA omissis - Annotazione qualifica artigiana n omissis - n. Albo Autotrasporto n. omissis). Richiesta parere

E' stato posto alla C.R.A. apposito quesito relativo alla verifica del mantenimento della qualifica artigiana della ditta omissis esercente attività di Autotrasporto conto terzi posto che nell'ambito di accesso ispettivo da parte dell'Inps sono state contestate all'impresa:

1. la qualificazione di azienda artigiana
2. la qualificazione del rapporto di lavoro con i dipendenti autisti come trasferisti.

La ditta, operante dal 27 settembre 1985, è una società in nome collettivo costituita di tre soci, i signori omissis. Attualmente operano nell'azienda le socie che *svolgono e hanno sempre svolto attività d'ufficio e di magazzino, non dedicandosi alla guida degli automezzi* (anche perché non in possesso delle patenti di guida necessarie). L'azienda applica il CCNL Trasporto merci aziende artigiane.

Per la ditta in parola, deficitando i requisiti per la qualificazione artigiana, in particolare, il mancato rispetto di quanto previsto all'art. 2 della L. 443/1985 e alle disposizioni di cui alla Circolare Inps n. 229/1987¹, ovvero le socie omissis non conducono e non hanno mai condotto personalmente gli autocarri e autotreni, l'Istituto ha proposto il reinquadramento nel settore industria a decorrere da luglio 2009.

Rispetto al punto 1, esaminata la normativa di settore² e la giurisprudenza³ in materia la Commissione è pervenuta alle seguenti conclusioni.

Ai sensi degli artt. 2 e 3 della L. n. 443/85 perché la s.n.c. che esercita attività di autotrasportatore possa conservare la qualifica di impresa artigiana occorre che, oltre al rispetto dei limiti dimensionali ex lege (massimo 8 dipendenti), la maggioranza dei soci svolga lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo.

E' necessario inoltre che, trattandosi di impresa di autotrasporto sia dimostrato il possesso dei requisiti tecnico – professionali, che nella fattispecie sono incontestati avendo le socie conseguito l'attestato di capacità professionale dal Ministero dei Trasporti ex D. n. 198/91.

Posto che nel caso in questione la compagine societaria è formata da tre soci, il requisito dello svolgimento, da parte della maggioranza dei soci, del lavoro personale nel processo produttivo è soddisfatto attraverso la prestazione di mansioni amministrativo gestionali da parte delle due socie in possesso dell' attestato di capacità professionale citato.

Infatti:

- l'attività prestata dalle due socie, pur non essendo propriamente attività di conduzione dei veicoli, è necessaria alla realizzazione dell' oggetto sociale (è la legge che esige che la s.n.c. possa operare come autotrasportatore solo laddove la direzione dell'attività sia affidata al socio/i in possesso dell' attestato di idoneità professionale di cui all' art. 9 D.lgs 395/00);
- tale attività concorre alla realizzazione dell'attività di autotrasporto, e riveste natura essenziale ancor più della conduzione dei veicoli. Mentre infatti l'attività amministrativo gestionale non può essere svolta da dipendenti, dovendo essere affidata la direzione della società al socio/i in possesso dell' attesta di idoneità, la conduzione degli automezzi può essere demandata a dipendenti;
- nessuna norma prescrive che il trasporto di persone e cose debba essere svolto personalmente dall'imprenditore (anche in forma societaria);
- ai sensi dell' art. 4 L. 443/85 l'attività artigiana "può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente, diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non si superino i limiti dimensionali...";
- il possesso della patente di guida non è richiesto come condizione per il rilascio dell' attestato di capacità professionale, né dalle CCIAA per l'inclusione del titolare della ditta di autotrasportatori nell' elenco delle imprese artigiane.

¹ Circolare Inps 29 settembre 1987 "Legge 8 agosto 1985, n.443 Legge - quadro per l'artigianato"

² Legge 8 agosto 1985, n. 443 Legge-quadro per l'artigianato; Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1o ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali

³ Pretura Forlì, Sent. n. 435/97; Trib. Piacenza, Decr. 12-25/2/1997; Trib. Ravenna, Decr. 15-17/12/1998 - Cass. Civ., Sez. I, 14.12.2000 n. 15785

Da quanto esposto deriva che la nozione di autotrasportatore non può essere intesa restrittivamente, con riguardo solo all'aspetto del materiale della conduzione di autoveicoli per il trasporto di persone e cose e che essa abbraccia la più ampia nozione comprensiva di tutta l'attività finalizzata a detti trasferimenti.

Costituiscono esempi di tali attività le attività accessorie e complementari al servizio principale, che comprendono l'acquisizione del cliente, la rilevazione dell'ordine di trasporto, l'acquisizione della documentazione necessaria per il trasporto merci in ottemperanza alle normative particolari sul trasporto delle stesse (materiale incendiabile, esplosivo, alimentare, i cd. trasporti eccezionali...) fino, talvolta, al carico e scarico delle merci.

Chi, come le due socie del caso di specie, si occupa di amministrare e gestire l'aspetto organizzativo dell'attività di autotrasporto, realizza intrinsecamente l'oggetto sociale.

Il lavoro prestato dalla maggioranza dei soci deve essere prestato personalmente, ma non deve essere necessariamente un apporto lavorativo manuale⁴. Il dettato normativo, infatti, dell'art. 3 della L. 443/85 prevede la possibilità che il lavoro prestato possa essere anche manuale, ma non implica che esso debba necessariamente essere manuale.

L'inciso "*anche manuale*" è stato inserito perché la normativa riguarda l'impresa artigiana (che per definizione codicistica è tipica del piccolo imprenditore, che spesso realizza i propri prodotti manualmente) al probabile fine di conferire al lavoro manuale del socio artigiano la stessa dignità del lavoro organizzativo gestionale svolto da altri soci.

La legge richiede inoltre che il lavoro della maggioranza dei soci della s.n.c. artigiana sia svolto con funzione preminente rispetto agli altri fattori produttivi (in genere ravvisati nel capitale impiegato).

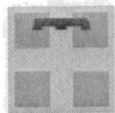
L'individuazione del requisito della preminenza è riconosciuta problematica molto controversa e come tale affidata al compito interpretativo della giurisprudenza (sviluppatasi in particolare in materia di riconoscimento della natura artigiana dell'imprenditore, al fine di attribuire il privilegio speciale ai crediti insinuati nelle procedure concorsuali).

Nel caso dell'impresa di autotrasporto artigiana, il criterio della prevalenza del lavoro svolto dalla maggioranza dei soci rispetto al capitale, si ritiene soddisfatto quando l'impresa non superi i limiti dimensionali previsti dalla legge.

Cordiali saluti

Il Presidente
Gr. Uff. MISIA M.d.L. Giuseppe

⁴ Parere CRA della Regione Emilia Romagna del 07/12/2009 Reg.PG/2009/280690



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Attività produttive
Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato
Commissione Regionale per l'artigianato
cra@regione.piemonte.it

Torino, 3.10 - 2014

Protocollo 11223/16.03

Class. n. 8.060.010

Camere di Commercio di Alessandria
registroimprese@al.legalmail.camcom.it

e p.c. STUDIO LOMBARDI
Studioassociatolombardisaio@legalmail.it

Oggetto Possibilità di svolgere attività esclusivamente presso imprese orafe committenti.
Quesito del Registro Imprese/Artigianato della Camera di commercio di Alessandria (email dell'8/4/2014).

Viene richiesto se gli incassatori di pietre preziose possano prestare la loro attività (in qualità di imprese artigiane) esclusivamente presso imprese orafe committenti.

Sul tema, non si ritiene possibile mantenere la qualifica artigiana in quanto, di fatto, nella fattispecie concreta verrebbero meno i requisiti dell'autonomia organizzativa ed imprenditoriale (parere Cra riunita il 17/4/2014).

Affinché due imprese possano essere esercitate nella medesima sede è necessario che sussistano organizzazioni del tutto autonome per mezzi e capitali, come tali riconducibili ad aziende separate, ciascuna delle quali sia suscettibile di un proprio ed autonomo inquadramento e che le singole attività siano svolte per fini distinti, ciascuno dei quali non sia funzionalmente condizionato da quelli dell'altra attività, e possano trovare una propria specifica realizzazione nel mercato.

Per contro, tale requisito non sussiste nel caso in cui una delle attività imprenditoriali svolte abbia carattere sussidiario o complementare rispetto all'altra talché, ove venisse da essa separata, non avrebbe alcuna possibilità di utile esplicazione.

Distinti saluti

RP

Il Presidente
Gr. Uff. MISIA M.d.L. Giuseppe

Torino, 27/07/2011
Protocollo 8306/DA 1600
CL 8.030.010

**Ai Presidenti
Ai Segretari
Commissioni Provinciali per l'Artigianato
LORO SEDI**

**Al Comitato di Coordinamento delle
Confederazioni Artigiane del Piemonte
Confartigianato imprese Piemonte
Segretario Dott. Silvano BERNA
Via Andrea Doria, 15
10123 TORINO**

**Al Segretario della CNA
Federazione Regionale Piemontese
Michele SABATINO
Via Roma, 366
10121 TORINO**

**Al Segretario della CASartigiani Piemonte
Federazione Regionale Piemontese
Dott. Paolo MIGNONE
Via Santa Teresa, 19
10121 TORINO**

Oggetto: Computo limiti dimensionali di impresa artigiana di cui all'art. 4 Legge 8.8.1985, n. 443 Legge quadro per l'artigianato.

La Commissione Provinciale dell'Artigianato del Verbano Cusio Ossola, con richiesta del 23 maggio 2011, chiede interpretazione in ordine all'applicazione dell'art. 4 Limiti dimensionali della Legge 443/85 rispetto alle modalità di accertamento della consistenza dell'organico nei confronti delle aziende che abbiano in forza lavoratori:

1. in sostituzione di maternità
2. a tempo parziale

In ordine ai quesiti la Commissione regionale precisa come segue.

1. Computo nel caso di sostituzione di maternità

Il decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" all'art. 4 prevede disposizioni in ordine alla sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10).

L'INPS ha analizzato e approfondito le rilevanti modifiche introdotte dalla Legge n. 53/2000 alle disposizioni in tema di maternità, astensione facoltativa e riposi orari di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (circolare n. 109 del 6 giugno 2000).

Ancora l'INPS ha fornito disposizioni per l'applicazione dello sgravio contributivo in favore delle aziende (appartenenti a qualsiasi settore, aventi forza occupazionale inferiore alle 20 unità) nel caso che assumano lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro (circolare n. 117 del 20 giugno 2000).

E' stabilito al punto 3.1.1 *Computo dei dipendenti* della suddetta circolare che "Nella determinazione del numero dei dipendenti vanno ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). Il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto".

Pertanto, rispetto all'accertamento della consistenza dell'organico il lavoratore assente per gravidanza e puerperio, ancorché non retribuito, è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto altro lavoratore che sarà invece computato.

2. Computo lavoratori a tempo part-time

I criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale sono stabiliti all'articolo 6 del Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera d) del Decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, recante attuazione della direttiva 97/81 CE relativa all'accordo -quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES".

Il Ministero Lavoro e Previdenza Sociale Direzione generale Rapporti di Lavoro -div. V, circolare n. 46 del 30 aprile 2001, ha fornito apposite precisazioni rispetto alle operazioni di computo dei lavoratori a tempo parziale.

La C.R.A., il Settore Regionale Disciplina, Tutela dell'Artigianato in data 6 luglio 2001, per quanto di competenza, con il contributo dell'INPS, hanno fornito linee interpretative sull'argomento (http://www.regione.piemonte.it/artig/comm_reg/disciplina.htm) che si richiamano integralmente.

Distinti saluti.

Il Direttore
Attività Produttive
Giuseppe BENEDETTO

La Dirigente
Settore Promozione Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato
D.ssa Lucia BARBERIS

Il Presidente CRA
Gr. Uff. MISIA M.d L. Giuseppe

AM/RP

Allegati

Parere C.R.A./Settore regionale Disciplina, Tutela dell'Artigianato del 6 luglio 2001 "Computo limiti dimensionali di un'impresa artigiana cui all'art. 4 legge 8/8/1985 n. 443."



Direzione Commercio e Artigianato
Settore Disciplina e tutela dell'Artigianato
Commissione regionale per l'Artigianato

Prot. n. 12788/17/178

Torino, - 6 LUG. 2001

Alla Commissione provinciale
per l'Artigianato di Asti

e p.c. A tutte le Commissioni provinciali
per l'Artigianato del Piemonte

LORO SEDI

Oggetto: Computo limiti dimensionali di una impresa artigiana di cui all'art. 4 legge 8.8.1985, n. 443

In riferimento alla Vostra nota n. 3527 del 22/12/2000 in cui si poneva il quesito relativo al computo dei lavoratori part time occupati dalle imprese artigiane ai fini e per gli effetti dei limiti occupazionali contemplati dall'art. 4 della legge 8.8.1985, n. 443, si precisa quanto segue.

Il Decreto legislativo 25/2/2000 n. 61 "Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES" all'art. 6 comma 1 stabiliva i criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale disponendo:

"In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito ai sensi dell'articolo 1, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello pieno".

Il Decreto legislativo 26/2/2001 n. 100 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, recante attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES" prevede all'art. 1 lettera d) che l'art. 6 comma 1 citato sia così sostituito:

"1. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito ai sensi dell'art. 1; ai fini di cui sopra l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno."

Da un'indagine condotta presso le sedi INPS delle diverse province è emersa una disomogeneità di interpretazione e di applicazione della normativa citata da parte dello stesso Ufficio INPS.

Pertanto il Settore Disciplina e Tutela dell'Artigianato e la Commissione Regionale per l'Artigianato hanno individuato sulla base degli articoli citati alcune linee interpretative.

Dal Decreto legislativo del 26/2/2001 n. 100 si ricava il principio secondo il quale i lavoratori a tempo parziale devono essere calcolati in proporzione all'orario svolto. Ciò significa che un lavoratore con orario fino al 50% deve essere computato in proporzione all'orario effettivamente svolto.

L'arrotondamento all'unità superiore va effettuato in caso di orario superiore alla metà di quello pieno.

Lo stesso decreto lgs. precisa inoltre che l'arrotondamento deve essere fatto sulla somma complessiva degli orari individuati a tempo parziale.

Relativamente all'oggetto del quesito (calcolo dei lavoratori part time ai fini del rispetto dei limiti dimensionali di cui all'art. 4 legge 443/85), al fine di adottare un criterio uniforme e di facile applicabilità si suggerisce la seguente procedura:

- a) calcolare il numero complessivo di ore lavorative ammesse nei limiti dimensionali di un'impresa artigiana: es. n. 18 lavoratori per 40 ore = 720 ore (orario massimo complessivo perché non vi sia il superamento dei limiti dimensionali);
- b) fare un computo complessivo delle ore lavorative effettuate nell'impresa dai lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale;
- c) ritenere superato il limite dimensionale se tale computo eccede le ore complessive di cui alla lettera a).

Tale parere è in linea con analogo parere della CRA del Lazio di cui si allega copia.

Occorre, infine, tenere conto anche dei singoli contratti collettivi nazionali dei lavoratori nei quali vengono previsti i limiti all'assunzione di lavoratori a tempo parziale.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti

La Dirigente del Settore
Disciplina e Tutela dell'Artigianato

Il Presidente della Commissione
Regionale per l'Artigianato



Torino, 31/8/2001

SEDE REGIONALE PIEMONTE
Call Center - Team Aziende

☎ 011 / 5658916

Prot. N. **01656**

Spett.le Regione Piemonte
Commissione Regionale per l'Artigianato
Via XX Settembre, 88
10122 - TORINO

OGGETTO: Computo limiti dimensionali di un'impresa artigiana di cui all'art.4 legge 8/8/1985 n. 443. Tempo parziale.

Con nota del 5.6.2001, codesta Commissione Regionale per l'Artigianato ha formulato apposito quesito sulla materia in oggetto e precisamente sulle modalità di accertamento della consistenza dell'organico nei confronti delle aziende che abbiano in forza lavoratori a tempo parziale.

La materia è stata oggetto di regolamentazione da parte del D.L.vi n. 61/2000 art.6 comma 1, e n. 100/2001 art.1, lettera d).

L'art.6 del D.L.vo n. 61/2000, stabilito che *i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno*, definisce un arrotondamento all'unità in eccesso ove la frazione di orario residua sia superiore alla metà dell'orario pieno.

Sulla scorta di tale disposizione, gli orari parziali, risultanti dai relativi contratti, vanno sommati e danno luogo a tante unità per quante volte risulta raggiunto l'orario pieno settimanale (normalmente di 40 ore). Per l'ulteriore orario residuo, si considererà la consistenza numerica delle ore e si opererà un arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che si superi o non si superi le 20 ore settimanali.

L'art.1, lettera d), del D.L.vo n. 100/2001 descrive più puntualmente l'operazione sopra indicata ma non fa più riferimento al criterio di demarcazione necessario per definire l'arrotondamento.

Peraltro, da notizie apprese presso la Direzione Generale, è risultato che il criterio in esame deve intendersi comunque operante a seguito di precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro (circ. n. 46 del 30/4/2001).

Pertanto, ai fini del dimensionamento dell'organico dell'azienda che occupa lavoratori part-time, si farà riferimento all'operazione sopra enunciata.

Sulla materia sono state fornite conformi disposizioni alle strutture periferiche dell'Istituto.

IL DIRETTORE LA SEDE REGIONALE

 *Rosario Bontempi*

Data 14/7/2011

Protocollo 431/16.03

c.c. 8.010.020

Alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato
Agli uffici del Registro Imprese delle CCIAA
del Piemonte

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Div. XXI Registro Imprese
Direzione generale per il Mercato, la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la
normativa tecnica
Dipartimento per l'Impresa e
l'internazionalizzazione
Via Sallustiana, 53
00187 ROMA

Alla Direzione Regionale del Lavoro del
Piemonte
Via Arcivescovado, 9
10121 Torino

**Oggetto: Associazione in partecipazione - Attività regolamentate - Maturazione dei
requisiti professionali - Legge 1/90 (Estetisti) , L. 174/2005 (Acconciatori) e L. 84/2006
(Tintolavanderie)**

Con mail del 19/05/2011, la Commissione Provinciale per l'Artigianato di Torino ha richiesto un parere in ordine alla ammissibilità al corso di 300 ore di cui all'art. 3 della legge 174/2005 di un soggetto che ha prestato attività lavorativa presso impresa del settore con contratto di associazione in partecipazione.

Il quesito della Commissione Provinciale per l'Artigianato di Torino offre lo spunto per effettuare alcune osservazioni generali sull'istituto dell'associazione in partecipazione in riferimento alle normative relative alle attività regolamentate.

Associato in partecipazione quale responsabile tecnico.

Si richiamano al riguardo le osservazioni della Circolare del Ministero della Attività produttive n. 3600/C del 6/04/2006 prot. 3469 (relativa in particolare alle disposizioni per le attività di installazione impianti, autoriparazioni, pulizia, facchinaggio): le normative citate prevedono che per l'esercizio di attività regolamentate l'impresa debba essere in possesso di determinati requisiti tecnico - professionali, dimostrati dall'impresa mediante l'individuazione di un soggetto (il "responsabile tecnico" o "il preposto alla gestione tecnica") in possesso degli stessi.

Affinché i requisiti posseduti dal responsabile tecnico siano riferibili direttamente all'impresa deve intercorrere tra il primo e la seconda un rapporto di immedesimazione: cioè il responsabile tecnico deve assumere con l'impresa un vincolo stabile e continuativo, che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e lo svolgimento di un costante controllo sui servizi dalla stessa offerti.

Sono considerati immedesimati con l'impresa, sulla base della lettera di alcune normative, nonché di interpretazioni fornite dal Ministero attraverso diverse circolari, il titolare, il lavoratore dipendente, il socio prestatore d'opera, il familiare collaboratore, l'istitutore, l'associato in partecipazione.

Per le evidenti analogie che sono riscontrabili, deve ritenersi che l'interpretazione fornita dal Ministero per le attività di autoriparazioni, pulizie, installazione di impianti, facchinaggio possa essere estesa anche per la normativa relativa all'attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia.

Pertanto si ritiene che l'associato, se in possesso dei requisiti, possa assumere la qualifica di responsabile tecnico, in luogo del titolare stesso, fermo restando i limiti imposti, per le imprese artigiane, dalla legge quadro 443/85¹.

Nel contratto di associazione in partecipazione deve essere in particolare evidenziato (o comunque ricavabile dal contratto stesso) l'obbligo per l'associato di garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di estetica o di acconciatore (come previsto dall'art. 3 legge 1/90 comma 01 e art. 3 comma 5 bis legge 174/2005) e lo svolgimento prevalente e professionale della propria attività nella sede indicata (per l'attività di tintolavanderia – art. 4 legge 84/2006).

Idoneità del contratto di associazione in partecipazione per l'acquisizione dei requisiti tecnico – professionali.

Altra problematica inerente il contratto in questione è se lo stesso sia idoneo a dimostrare lo svolgimento dell'attività lavorativa richiesta dalle normative per l'acquisizione dei requisiti tecnico – professionali.

I percorsi di acquisizione dell'abilitazione per l'attività di estetica prevedono, oltre alla partecipazione a corsi come indicato nell'art. 3, un periodo di inserimento presso un'impresa di estetista (art. 3 lett. a) o lo svolgimento di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente o di collaboratore, per periodi diversi indicati nelle lett. b) e c) dello stesso articolo.

La normativa sugli acconciatori definisce il periodo di inserimento presso l'impresa di acconciatura (periodo di durata diversa a seconda del percorso abilitativo intrapreso) come un periodo di attività lavorativa qualificata, in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo.

¹ Come è noto infatti il rapporto di immedesimazione intercorrente tra impresa e responsabile tecnico assume delle caratteristiche del tutto peculiari nell'ambito dell'impresa artigiana. Occorre infatti coordinare la normativa generale con la normativa speciale di cui alla legge quadro 443/85 che individua le caratteristiche oggettive e soggettive che devono sussistere perché l'impresa possa definirsi artigiana. L'art. 2 della Legge-quadro, infatti, prevede che l'artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela ed a garanzia degli utenti, deve essere personalmente in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi. Il responsabile tecnico, dunque, nell'impresa individuale artigiana si identifica con il titolare dell'impresa stessa. Nella ditta individuale artigiana il possesso dei requisiti professionali deve sussistere direttamente in capo al titolare artigiano e non in capo ad un dipendente, collaboratore familiare, o associato in partecipazione.

Nelle imprese artigiane costituite in forma di società è necessario che i requisiti tecnico – professionali siano posseduti da almeno un socio partecipante all'attività (l'eventuale nomina di responsabile esterno alla compagine sociale fa perdere alla società la qualifica artigiana).

In particolare il possesso dei requisiti professionali nell'ambito dell'impresa artigiana deve sussistere in capo ad un socio partecipante, non essendo sufficiente invece la nomina di responsabile tecnico nella figura di un socio non partecipante all'attività dell'impresa stessa: in tal caso "pur essendo l'attività svolta dell'impresa pienamente legittimata in forza dei requisiti tecnici posseduti dal socio non partecipante, ai fini del riconoscimento dell'artigianalità, non appare soddisfatto il principio giuridico di cui all'art. 2 u.c. legge 443/85, secondo il quale l'imprenditore artigiano, in caso di particolari attività che richiedono una specifica preparazione, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali (Commissione Regionale per l'Artigianato del Piemonte, parere prot. 6616 del 30/11/1995).

Da ultimo infine, la legge sulle tintolavanderie definisce il periodo di inserimento lavorativo come svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese del settore.

La lettura di tali normative evidenzia un progressivo ampliamento delle varie modalità di inserimento nell'impresa: la normativa più recente infatti (legge 84/2006) non ha indicato in modo preciso e nominativo il rapporto che deve sussistere tra l'impresa e il soggetto (titolare, dipendente, familiare ecc), ma ha individuato le caratteristiche che tale periodo di inserimento deve soddisfare al fine della maturazione dei requisiti professionali, individuando tali caratteristiche nella attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa.

Per contro anche l'evoluzione del diritto del lavoro di questi anni deve indurre l'interprete a superare il mero dato letterale della normativa che in alcuni casi è datata (vedi legge sull'estetica dei primi anni '90) e pertanto non più aderente alla diverse tipologie contrattuali che nel corso degli anni hanno assunto sempre maggior rilievo.

Si ritiene, pertanto, che la dizione legislativa in particolare degli art. 3 della legge 1/90 e art. 3 legge 174/2005, non vada presa alla lettera, ma piuttosto individui quei rapporti che, pur differendo sotto il profilo giuridico dall'impiego subordinato, implicino per il soggetto caratteristiche di continuità e professionalità del lavoro svolto. Il punto focale per riconoscere la sussistenza del requisito di legge sarebbe dunque la qualifica e la mansione esercitata in concreto, tale da garantire che l'interessato vi sia dedicato come propria occupazione principale, con un congruo numero di ore lavorative e per il periodo indicato dalla legge, così da aver maturato un'esperienza tecnica sufficiente a garantire la sicurezza e professionalità dell'operatore.

Superando pertanto il mero tenore letterale della normativa esaminata, si ritiene che anche il contratto di associazione in partecipazione con apporto lavorativo consenta all'associato di maturare il periodo lavorativo richiesto dalla normativa sull'estetica e sull'acconciatura, sia ai fini dell'ammissione all'esame (art. 3 lett. a) legge 1/90 e art. 3 lett. a) legge 174/2005) sia ai fini dell'ammissione al corso delle 300 ore (art. 3 lett. b e c) della legge 1/90 e art. 3 lett. b) legge 174/2005).

Lo stesso dicasi per il periodo di inserimento di cui all'art. 2 legge 84/2006.

Laddove la legge precisi che l'attività lavorativa deve essere qualificata è evidente che l'apporto lavorativo dell'associato deve comunque essere riconducibile alle caratteristiche richieste per il lavoro dipendente e quindi concretizzarsi nello svolgimento delle mansioni proprie di una attività lavorativa qualificata.

In questo senso pertanto dovrà essere acquisita tutta la documentazione ritenuta più idonea: oltre al contratto di associazione, l'estratto contributivo Inps e visura assicurativa Inail, la comunicazione effettuata ai sensi del comma 1180 dell'art. 1 della L. 296/06², l'orario di lavoro, l'entità della partecipazione agli utili, i cedolini paga, l'indicazione delle mansioni svolte e la loro riconducibilità al lavoro qualificato.

Le indicazioni della presente nota superano ogni altra in senso difforme precedentemente fornita da questa amministrazione, ed in particolare la nota 1645/16.03 del 16 febbraio 2009 (relativa ad un quesito della C.P.A del VCO in merito all'ammissione ai corsi di formazione teorica pratica per estetista).

² Il comma 1180 della legge Finanziaria del 2007 (L. 296/06) ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2007 tutte le comunicazioni relative all'instaurazione di un contratto di associato in partecipazione con apporto lavorativo deve essere comunicato al centro per l'impiego competente. Le comunicazioni devono contenere i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione e di cessazione prevista (se a tempo determinato), la tipologia contrattuale, la qualificazione professionale ed il trattamento economico e normativo.

La presente nota è inviata alla Direzione Regionale per il Lavoro e al Ministero dello Sviluppo economico, con preghiera di far conoscere eventuali determinazioni contrarie.

Referente
Alessandra Magnino
Rosa Pavese

Visto
Il Direttore
Giuseppe Benedetto

Il Presidente della Commissione Regionale
per l'Artigianato
Gr.Uff. MISIA M.d.L. Giuseppe.

La Dirigente del Settore
Lucia Barberis



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Attività produttive
Settore Disciplina e Tutela dell'Artigianato
Commissione Regionale per l'Artigianato
cra@regione.piemonte.it

Torino, 9/4/2010
Protocollo 426 /DA 1600
CL 8.030.010

Ai Presidenti
Ai Segretari
Commissioni Provinciali per l'Artigianato
LORO SEDI

Al Comitato di Coordinamento delle
Confederazioni Artigiane del Piemonte
Confartigianato imprese Piemonte
Segretario Dott. Silvano BERNA
Via Andrea Doria, 15
10123 TORINO

Al Segretario della CNA
Federazione Regionale Piemontese
Michele SABATINO
Via Roma, 366
10121 TORINO

Al Segretario della CASArtigiani Piemonte
Federazione Regionale Piemontese
Dott. Paolo MIGNONE
Via Santa Teresa, 19
10121 TORINO

Oggetto: Richiesta di parere della Commissione provinciale per l'artigianato di Alessandria in ordine al computo dei limiti dimensionali (25 maggio 2010 prot. 0011284).

E' richiesto alla Commissione regionale per l'artigianato di esprimere parere in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 4 della legge 443/85 *Limiti dimensionali*, in particolare se il computo dei limiti sia da verificarsi in ogni caso o solo in presenza di dipendenti.

Sulla questione la Commissione regionale per l'artigianato specifica quanto segue.

La qualifica artigiana è attribuita nel caso in cui l'impresa risulti in possesso dei requisiti previsti agli articoli 2 Imprenditore artigiano, 3 Definizione di impresa artigiana 4 Limiti dimensionali della Legge 88 agosto 1985, n. 443 Legge -quadro per l'artigianato.

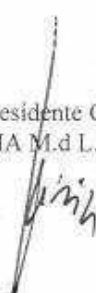
In particolare, l'art. 4 della citata legge quadro prevede che l'impresa possa essere svolta anche con prestazione di personale dipendente, diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci. La disposizione richiamata prevede varie soglie massime del numero di dipendenti in relazione dei diversi settori di attività (comma 1). Ai fini del calcolo dei limiti dimensionali il 2° comma dell'art. 4 indica alcuni criteri di computo in ordine agli apprendisti passati in qualifica, ai lavoratori a domicilio, ai familiari dell'imprenditore, ai soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa, ai portatori di handicap. E', infine, previsto che i dipendenti debbono essere computati "qualunque sia la mansione svolta".

La legge ha previsto un'apposita disposizione (art. 5, 5° comma) con la quale viene riconosciuta all'impresa artigiana, che abbia superato i limiti dimensionali fino ad un massimo del 20% e per un periodo non superiore a tre mesi nel corso dell'anno, il diritto di mantenere l'iscrizione all'albo e quindi di non perdere la qualifica artigiana.

Stante quanto sopra premesso, si conviene che ai fini del riconoscimento di qualifica artigiana dell'impresa sia da verificarsi sempre, anche in assenza di dipendenti, il computo dei limiti dimensionali di cui all'art. 4 della Legge quadro n. 443/85.

Cordiali saluti.

Il Presidente CRA
Gr. Uff. MISIA M.d L. Giuseppe



Referente: Rosa Pavese
Rosa.pavese@regione.piemonte.it



REGIONE
PIEMONTE

*Direzione Attività produttive
Settore Disciplina e Tutela dell'Artigianato
Commissione Regionale per l'Artigianato
cra@regione.piemonte.it*

Torino, 31.03.2010
Protocollo 3970/DA 1600
CL 8.030.010

Al. Presidente Maurizio BESANA
Al Segretario D.ssa Barbara Pellini
Commissione Provinciale per l'artigianato
del Verbano Cusio Ossola
SEDE

Ai Presidenti
Ai Segretari
Commissioni Provinciali per l'artigianato
del Piemonte
LORO INDIRIZZI

Oggetto: Attività elaborazione dati.

La Commissione Provinciale per l'artigianato del Verbano Cusio Ossola, con nota del 23.12.2009 Prot. 8101, chiede di acquisire l'orientamento della Commissione regionale per l'artigianato in ordine al mantenimento dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane di un'impresa ivi iscritta per l'attività di elaborazione dati.

L'elaborazione di dati rientra nella previsione dell'art. 2195 c.c. n. 1 come produzione di servizi e pertanto non è inquadrabile come attività commerciale. Qualora l'attività di elaborazione dati sia svolta professionalmente da appartenenti ad albi (ad es. ragionieri, consulenti del lavoro, commercialisti) l'iscrizione all'albo dell'impresa è da escludere perché l'attività rientra tra quelle di carattere intellettuale; in ogni caso non è iscrivibile l'impresa che svolga attività riservata per legge agli appartenenti ad albi professionali.

Ai fini dell'iscrizione all'albo dell'impresa artigiane è necessario verificare:

la prevalenza del requisito dell'attività materiale su quella intellettuale

l'autonomia dell'impresa (andrà verificato che l'attività non sia esclusivamente prestata nei confronti di altro soggetto come fosse strumentale all'organizzazione di quest'ultimo)

un pur minimo complesso organizzativo di fattori materiali e personali necessario per lo svolgimento di qualsiasi piccola impresa artigiana (non sarà classificabile come artigiana l'attività di analista programmatore che, senza mezzi propri, presti la propria attività presso terzi)

Alla luce di quanto sopra non si può che condividere l'operato della CPA del VCO nonché l'ipotesi di monitorare nel tempo l'impresa, così, come indicato nel relativo verbale di accertamento nei confronti della ditta del 15.12.2009.

Il Direttore
Giuseppe BENEDETTO

Visto
D.ssa Lucia Barberis

Il Presidente CRA
Gr. Uff. MISIA M. d L. Giuseppe

Referente:
Rosa Pavese



*Direzione Attività produttive
Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato
Commissione Regionale per l'artigianato
cra@regione.piemonte.it*

*Torino 20 maggio 2009
Prot. 6039/16.03*

Ai Presidenti
Ai Segretari CPA
LORO INDIRIZZI

Oggetto: Attività di audioprotesista. Quesito CPA Asti del 29 dicembre 2008 (Prot. 2240/12/CR/cr)

Con la nota sopra riferita la Commissione Provinciale per l'artigianato di Asti richiede indicazioni in ordine al riconoscimento della qualifica artigiana dell'attività di audioprotesista.

Sulla base di una verifica del contesto normativo attuale e recente riferito all'attività in questione, si osserva che non vi è alcun impedimento al riconoscimento della qualifica artigiana se l'attività è svolta nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge quadro per l'artigianato n. 443 del 1985.

Con l'occasione cordiali saluti

Referenti
Alessandra Magnino tel. 011.4323980
Alessandra.magnino@regione.piemonte.it

Rosa Pavese tel. 011.4324950
Rosa.pavese@regione.piemonte.it

Visto
Il Direttore Regionale
Giuseppe BENEDETTO

La Dirigente
Lucia BARBERIS

Il Presidente CRA
Marco BORGOGNO

*Data 6 maggio 2008
Protocollo 6207/16.06*

Spett.le Confartigianato Alessandria
Palazzo Pacto Spalto Marengo
15100 Alessandria

Oggetto: Richiesta parere da parte di Confartigianato Alessandria. Attività di Sartoria. Legge 8 agosto 1985, n. 443 Legge – quadro per l'artigianato

Con la nota sopra riferita Confartigianato Alessandria richiede indicazioni in ordine all'attività di Sartoria ed in particolare se:

1.in base alla legislazione attuale e recente, esiste un percorso professionale obbligatorio ai fini dell'apertura e dell'esercizio dell'attività artigianale di Sartoria uomo-donna, taglio, cucito e confezionamento abiti;

2.vengono richiesti per l'accesso e lo svolgimento di tale professione particolari requisiti tecnico – professionali da acquisirsi attraverso la frequenza di Istituti tecnici con rilascio finale di idonee attestazioni e / o periodi formativi presso aziende del settore.

La Commissione regionale per l'artigianato (C.R.A.), sulla base di una verifica del contesto normativo attuale e recente riferito all'attività in questione, osserva che non vi è alcun impedimento normativo al libero accesso e all'esercizio dell'attività di sarto (sia uomo che donna), taglio e cucito e confezionamento abiti, in quanto la legislazione non pone, per l'esercizio di tale attività, alcun requisito tecnico – professionale. Pertanto non si rendono necessari a tal fine né Diplomi di qualifica professionale, né periodi formativi presso aziende del settore.

A disposizione per chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Il Presidente C.R.A.
Marco BORGOGNO



*Direzione attività produttive
Settore Disciplina e tutela dell'artigianato
Commissione regionale per l'artigianato
cra@regione.piemonte.it*

*Data 26.3.2008
Protocollo 4391/DA 1600/06*

Al Presidente
Al Segretario Sig.ra Renata Osenda
Commissione Provinciale per l'Artigianato
di Cuneo
Via E. Filiberto, n. 3
12100 CUNEO

Al Presidenti
Ai Segretari
Commissioni Provinciali per l'Artigianato
LORO SEDI

Oggetto: Risposta alla Vs. richiesta parere Prot. 908/ 26.11.2007. Attività di Restauro.

Con la nota sopra riferita la Commissione Provinciale per l'artigianato di Cuneo richiede indicazioni in ordine al riconoscimento della qualifica artigiana per le imprese operanti nell'ambito dell'attività di Restauro finalizzato alla conservazione di opere d'arte quali quadri, affreschi, sculture, mosaici, arazzi, materiale archeologico.

Si precisa nella suddetta nota che le attività in questione sono svolte spesso con la sola partita IVA da parte di soggetti che sono considerati lavoratori autonomi, senza essere titolari di impresa e assoggettati a contribuzione fiscale e contributiva ai fini INPS: nel caso specifico, tale attività viene ritenuta di natura artistica o intellettuale, riconducibile al concetto di professione e che, quindi, non richiede necessariamente un'organizzazione in forma di impresa.

Al fine di escludere la natura artistico-intellettuale di tali attività, riconoscendovi quindi la natura economico-imprenditoriale, occorre valutare il singolo caso di specie sulla base di elementi oggettivi (come la presenza di macchinari o di capitale investito di una certa rilevanza economica, o come la presenza di personale dipendente) che fanno presumere l'esistenza di una organizzazione aziendale propria di un'attività d'impresa. Pertanto se risultano, altresì, soddisfatti i requisiti previsti dalla legge quadro per l'artigianato n. 443 del 1985 (articoli 2 Imprenditore artigiano, 3 Definizione di impresa e 4 Limiti dimensionali) all'impresa è riconosciuta la qualifica artigiana.

Con l'occasione cordiali saluti

La Dirigente del Settore
Disciplina e Tutela dell'Artigianato
D.ssa Tiziana Bernengo

Il Presidente C.R.A.
Marco BORGOGNO

AM/RP



*Direzione attività produttive
Settore Disciplina e tutela dell'artigianato
Commissione regionale per l'artigianato
cra@regione.piemonte.it*

*Data 13.3.2008
Protocollo 395/1600.06*

Ai Presidenti C.P.A.
Ai Segretari C.P.A.

LORO SEDI

Oggetto: Richiesta parere. Iscrizione familiare coadiuvante elenchi nominativi artigiani. Legge n. 1533/56 Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani (art. 2); Legge n. 463/59 Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani e ai loro familiari (artt. 1, 2).

Con la nota sopra riferita la Commissione Provinciale per l'artigianato di Novara richiede indicazioni in ordine all'iscrizione agli elenchi nominativi artigiani del familiare coadiuvante ed in particolare da quale età decorra tale obbligo sempre che risultino soddisfatti i requisiti di legge (n. 1533/56; n. 463/59).

Sul punto si precisa:

la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" al comma 622 stabilisce:

“L'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'. L'eta' per l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. ... *omissis* L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/ 2008.”.

Pertanto, in considerazione della normativa sopra richiamata, l'iscrizione agli elenchi nominativi artigiani del familiare coadiuvante, se ricorrono i presupposti di legge (n. 1533/56; n. 463/59), dal mese di settembre 2007, decorre dal compimento del sedicesimo anno di età.

Con l'occasione cordiali saluti

La Dirigente del Settore
Disciplina e Tutela dell'Artigianato
D.ssa Tiziana Bernengo

Il Presidente C.R.A.
Marco BORGOGNO

AM/RP



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio e Artigianato

Settore Disciplina e Tutela dell'Artigianato

Torino, 21-9-2006

Protocollo 10261/27.8

Ai Presidenti

Ai Segretari

Commissioni Provinciali per l'Artigianato del
Piemonte

LORO SEDI

Oggetto: Attività di custodia bimbi.

La Commissione Regionale per l'Artigianato del Piemonte con nota del 29.03.2000 indirizzata alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio artigianato, relativa alla richiesta di parere attinente a "Iscrivibilità dell'attività di custodia del bimbo in un centro giochi con servizi di animazione, nursery, sostegno compiti scolastici, corsi formativi e somministrazione alimenti" (che si allega con la presente), aveva rilevato che l'attività di custodia bimbi, indipendentemente dall'intervento manuale dell'operatore, non può essere considerata attività di servizio bensì assimilabile, in ogni aspetto, ad un'attività di formazione del bimbo stesso non rientrante nell'ambito di applicazione della legge quadro 443/85.

Nell'ambito del coordinamento dei segretari CPA tenutosi presso l'Assessorato all'artigianato in data 30 marzo 2006 veniva osservato, visto il parere favorevole della CRA del Veneto relativo proprio all'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (A.I.A.) della summenzionata attività (allegato 2), di considerare l'opportunità di iscrivere tali attività rilevata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui alla legge 443/85 (art. 2 Imprenditore artigiano, 3 Impresa artigiana, 4 Limiti dimensionali) in capo all'impresa.

La C.R.A. Veneto aveva deliberato che:

"è possibile riconoscere come artigiana un'impresa che svolge attività di custodia del bambino di un centro giochi (strutturato per il divertimento, la socializzazione e la libertà di movimento) con servizi di animazione, nursery, sostegno compiti scolastici, corsi formativi e somministrazione alimenti. Ovviamente i servizi d'animazione e di nursery dovranno essere prevalenti su quelli di tipo intellettuale come i corsi di formazione e quelli di sostegno ai compiti. L'attività di somministrazione appare strumentale rispetto a tutte le altre. Anche i corsi di formazione potrebbero rientrare tra le attività artigianali quando sia presente il requisito della manualità come ad esempio nel caso di educazione fisica. E' necessario disporre di locali adeguati sotto il profilo della sicurezza e dei requisiti igienico-sanitari. Si tratta di attività per la quale non è previsto l'obbligo di un'autorizzazione di esercizio preventiva rilasciata dalla Pubblica Amministrazione.

L'attività di custodia bimbi differenzia con l'asilo in quanto quest'ultimo è un servizio di interesse pubblico rivolto alla prima infanzia e ha finalità di assistenza, di socializzazione e di educazione ed è organizzato sulla base di percorsi pedagogici flessibili in relazione al rapporto tra la maturità dei soggetti e i contenuti dell'intervento educativo. Per l'avvio dell'attività di asilo è necessario apposita autorizzazione regionale e specifica professionalità degli addetti".

La questione è stata oggetto di approfondimento nuovamente dalla CRA Piemonte che, riunita in data 12 aprile 2006, ha riconsiderato i principi e criteri che attengono all'iscrizione all'Albo ritenendo che nulla può ostare al riconoscimento della qualifica artigiana dell'attività di custodia bimbi di un centro giochi se sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge quadro 443/85 (art. 2 Imprenditore artigiano, art. 3 Impresa artigiana, art. 4 Limiti dimensionali).

Piazza Nizza, 44
10126 Torino
Tel. 011.4324950
Fax 011.4325170



REGIONE
PIEMONTE
Sponsor Principale



REGIONE
PIEMONTE

La CRA ha considerato, inoltre, che l'attività di custodia bimbi non può rivestire in ogni caso intervento tendente ad un'assistenza di tipo didattico, quali sostegno ai compiti scolastici e formativo, tali attività, pur riconducibili nella forma dei servizi non possono avere alcuna caratteristica artigiana ma didattico-culturale-professionale; per quanto attiene l'attività di somministrazione questa deve essere strumentale e accessoria all'esercizio dell'impresa.

Distinti saluti

Il referente
Antonietta Calabria

Il Presidente della C.R.A.
Marco Borgogno

Data 24-5-2006

Protocollo 6109/17.8

Ufficio Polizia Municipale

Comune di Bricherasio

E p.c.

Al Settore Programmazione ed interventi dei
settori Commerciali

SEDE

Oggetto: Attività di commercio da parte di impresa artigiana di autodemolizione.

Il Comune di Bricherasio ha richiesto un parere in merito alle autorizzazioni necessarie da parte di una ditta artigiana esercente l'attività di autodemolizione per la vendita al dettaglio dei pezzi di recupero (usati) derivanti esclusivamente dai veicoli presi a carico a seguito della cessazione della circolazione. La vendita dei prodotti avviene negli stessi locali dove viene svolta l'attività di autodemolizione.

L'art. 3 della legge quadro dell'Artigianato 443/85 definisce artigiana "l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 443/85 " Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali".

Tale disposizione deve ritenersi implicitamente abrogata e sostituita con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), dal comma 2, lettera f), dell'articolo 4, di detto Dlgs che dispone:

"2. Il presente decreto non si applica:

f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;"

Nel caso specifico dell'attività artigianale di autodemolizione, la vendita di prodotti derivanti dalla attività propria di demolizione (pezzi di recupero) costituisce vendita "di beni di



REGIONE
PIEMONTE

produzione propria" e pertanto rientra nelle prescrizione normativa di cui all'art. 4 comma2 lett. f) del D.lgs. 114/1998.

Resta esclusa invece da tale prescrizione e pertanto è soggetta alla normativa generale autorizzatoria sull'attività di commercio, la vendita di pezzi originali di ricambio o di accessori che non derivino dalla attività di autodemolizione.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti , si porgono distinti saluti.

Referente
Alessandra Magnino
Rosa Pavese

Visto
Il Direttore
Marco Cavaleiro

Il Presidente della Commissione Regionale per
l'Artigianato
Marco Borgogno

La dirigente del Settore
Tiziana Bernengo

Torino 14.09.2005

Protocollo 12800/11.8

Spett.le CPA di ASTI
c.a. Rag. Rosa Maria CERRATO

Piazza Medici 8
14100 ASTI

OGGETTO: Richiesta Parere della C.P.A. di Asti. (trasmesso per fax il 16.08.2005). Permanere dell'iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane della

Con riferimento alla richiesta di parere relativa al permanere dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane della si osserva.

La impresa iscritta all'Albo delle imprese artigiane della Provincia di Asti (n. 281) esercita, attività di palestra ed intenderebbe diventare una Società sportiva dilettantistica (società senza fini di lucro) ai sensi dell'art. 90 della legge 27.12.02, n. 289, (comma 18, come sostituito dall'art. 4 comma 6 ter della Legge 128/2004).

Le società e associazioni sportive dilettantistiche che possono assumere una delle seguenti forme, associazione sportiva priva di personalità giuridica, associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro, devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica.

La ditta in oggetto intenderebbe modificare il proprio Statuto inserendo le clausole previste all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma 18, (come sostituito dall'art. 4 comma 6 ter della Legge 128/2004) che recita:

"18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;*
- b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;*
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;*
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;*
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;*

f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

g) le modalità di scioglimento dell'associazione;

h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

18-bis. E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

18-ter. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tal senso dall'assemblea dei soci."

6-quater. All'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 20, 21 e 22 sono abrogati.

La società chiede se, rimasta inalterata la compagine sociale, nonché l'organo amministrativo, sia possibile mantenere l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane (A.I.A.) della suddetta società.

Sentita sul punto, anche, l'Avvocatura regionale, si ritiene compatibile il permanere dell'iscrizione A.I.A. della società che assumerebbe la definizione di Società sportiva dilettantistica, a condizione che l'impresa rispetti i requisiti previsti agli articoli 2 *Imprenditore artigiano*, 3 *definizione di impresa artigiana* e 4 *limiti dimensionali* della L. 443/85.

IL PRESIDENTE
Marco Borgogno





Direzione Commercio e Artigianato
Settore Disciplina e Tutela dell'Artigianato

Commissione Regionale per l'Artigianato

cra@regione.piemonte.it

Torino.

22/4/02

Prot. 13218/1f 8

Spett.le Commissione provinciale per
l'Artigianato di Cuneo
c.a. Segretario Commissione provinciale per
l'Artigianato
Signora Renata OSEDA

Via E. Filiberto n. 3
12100 CUNEO

Oggetto: Attività di palestra. Quesito della Commissione provinciale per l'Artigianato di Cuneo del 25.10.2002 (Prot. C.R.A. 12876/17.8 del 29.10.2002)

In riferimento alla richiesta del Signor _____ rivolta alla Commissione provinciale per l'Artigianato per conoscere se il titolo rilasciato al termine del Corso Nazionale di abilitazione all'insegnamento della Pesistica e Cultura Fisica sia valido per svolgere attività di palestra in forma di impresa artigiana la C.R.A. precisa.

La L.R. 5 aprile 1996, n. 15 che disciplina la promozione della qualificazione degli operatori per le attività sportive e fisico - motorie all'art. 2, lettere a) e b) considera istruttori qualificati i soggetti che sono in possesso di diploma ISEF e coloro che, alla data dell'entrata in vigore della predetta legge regionale, avevano documentato di avere svolto per almeno 18 mesi negli ultimi 5 anni attività di istruttore; per questi ultimi soggetti era previsto un corso integrativo ed il superamento di una prova finale.

Si ritiene pertanto che le sole figure autorizzate all'esercizio dell'attività di palestra in forma imprenditoriale siano quelle individuate all'art. 2 della citata legge.

Cordiali saluti

Il Presidente
Gianni BIGLIA

RP



**REGIONE
PIEMONTE**

*Direzione Commercio e Artigianato
Settore Disciplina e Tutela dell'Artigianato*

Commissione Regionale per l'Artigianato

cra@regione.piemonte.it

Data 14/2/2002

Protocollo 1884/17/17.8

Spett.le Commissione provinciale per
l'Artigianato di Asti
Piazza Medici 8
141000 Asti

Oggetto Attività di produzione software e servizi di consulenza in materie di informatica. Iscrizione Albo.

Ad integrazione del nostro parere del 28.12.2001 (prot. n. 22399/17.8) avente oggetto l'attività di produzione software e servizi di consulenza in materie di informatica la Commissione regionale per l'Artigianato intende precisare come segue.

La figura dell'odierno artigiano non può assolutamente identificarsi con quella tradizionale e la moderna tecnologia ed il diffondersi di sofisticati ed evoluti strumenti e mezzi di lavoro non consentono di identificare l'artigiano solo colui che esercita attività con mezzi anacronistici, sfruttando la propria attività, arte ed abilità: le innovazioni impongono agli artigiani l'esigenza di adeguarsi ai tempi ed attrezzarsi in maniera idonea.

In particolare, lo svolgimento di attività di prestazione di servizi o di compimento di opere, in cui sussista una caratterizzazione intellettuale, come l'attività di software, può risultare compatibile con i requisiti di qualifica artigiana previsti dalla legge quadro.

L'attività di "creazione di programmi software" può essere legittimamente svolta da un libero professionista, ma se quella stessa attività viene svolta in forma imprenditoriale con l'organizzazione di vari fattori produttivi (locali, capitali, attrezzature, materie prime e lavoro di titolare) deve qualificarsi artigianale, sempreché sussistano i requisiti di cui alla legge quadro: pertanto null'osta a riconoscere all'impresa operante nel settore informatico (attività di produzione software), sempreché si verifichi la sussistenza dei requisiti artigiani.



Sarà compito della Commissione provinciale per l'Artigianato, verificare come per qualsiasi impresa che chiede l'iscrizione all'Albo la sussistenza dei requisiti artigiani: in particolare l'autonomia del titolare anche attraverso l'esibizione di documentazione fiscale e l'assenza di qualsiasi collegamento con studi professionali svolgenti attività di consulenza.

Va considerato, inoltre, che in Piemonte risultano già iscritte all'Albo delle imprese artigiane delle Commissioni provinciali per l'artigianato di Biella, di Cuneo, di Novara, di Torino, di Vercelli, del Verbano Cusio Ossola imprese svolgenti l'attività di produzione e assistenza tecnica di hardware e di software, mentre nessuna impresa è stata iscritta per l'attività di consulenza.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Il Presidente
Gianni BIGLIA



*Direzione Affari Istituzionali
e Processo di Delega*

*Settore Attività Giuridico-Legislativa a Supporto
della Giunta Regionale e delle Direzioni Regionali*

laura.faina@regione.piemonte.it

Data **12 FEB. 2002**

Protocollo **2074/5/5-8**

Commissione Regionale per l'Artigianato REGIONE PIEMONTE	
Prot. n.	1808/17/17-8
Ricevuto il	13/2/2002

Al Presidente della
Commissione regionale
per l'Artigianato

Al Responsabile del Settore
Disciplina e Tutela dell'Artigianato

LORO SEDI

**Oggetto: Limiti dimensionali dell'impresa e artigianato artistico.
Parere.**

Si fa riferimento alla nota prot. n. 1014 del 25 gennaio u.s., con la quale si chiede di esprimere valutazioni in merito all'ambito applicativo della disposizione di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) della legge 443/85, concernente i limiti dimensionali delle imprese artigiane operanti nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura.

La norma surrichiamata, in particolare, rinvia ad apposito regolamento statale la specifica individuazione dei settori suddetti. Il regolamento è stato emanato con D.P.R. n. 288 del 25 maggio 2001 e contiene, non soltanto una serie di definizioni valide a circoscrivere con sufficiente approssimazione le diverse categorie di lavorazioni, ma anche un'elencazione non esaustiva delle differenti attività alle stesse riconducibili.

Ciò detto, occorre valutare come tale normativa statale si rapporti con la potestà riconosciuta alla Giunta regionale dalla l.r. 21/97 (ed attuata con D.G.R. 24980 del 6 luglio 1998) di individuare le lavorazioni dell'artigianato artistico e tipico di qualità nonché di approvare i relativi disciplinari di produzione.

Ci si chiede, in particolare, quale sia la disciplina applicabile in tema di limiti dimensionali tutte quelle volte in cui una specifica lavorazione sia espressamente

ricompresa nell'elenco di cui al regolamento statale ma sia sfornita di apposito disciplinare approvato dalla Giunta regionale.

Ad avviso di questo Ufficio, criterio risolutivo appare quello di considerare le differenti *ratio* sottese alle norme citate. La disciplina introdotta dall'art. 4 della legge 443/85, così come attuata dal D.P.R. 288/2001, mira, infatti, esclusivamente a dettare precisi limiti dimensionali avendo soltanto cura di distinguere le imprese artigiane che operano nei settori di cui alla lett. c) da quelle di cui alle altre lettere dell'elenco. Il compito riservato alla Giunta regionale si inquadra, invece, nell'ambito dei provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 443/85. La finalità riconducibile a tali provvedimenti è quella, cioè, di operare un ulteriore distinguo, questa volta in seno alle lavorazioni artistiche, allo scopo di individuare quali tra esse si caratterizzino per valori di eccellenza.

Alla luce di tali considerazioni, appare evidente come non vi sia inconciliabilità tra le norme di cui al D.P.R. 288/2001 e quelle previste agli artt 26 e 27 della l.r. 21/97.

Il fatto, cioè, che una determinata lavorazione artistica sia espressamente ricompresa nell'elenco allegato al regolamento statale, ma sprovvista di apposito disciplinare ai sensi dell'art. 27 della citata legge regionale, impone in ogni caso di ricondurre la relativa impresa artigiana nell'ambito dei limiti dimensionali previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c) della l. 443/85.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile
(dr.ssa Laura FAINA)

